

Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

# ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
Tipo materia	Avvisi/Bandi
Materia	Approvazione/Pubblicazione
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	art 26 e 27
Tipologia	Accertamento Prenotazione di Impegno
Adempimenti di inventariazione	NO

#### N. 00056 del 31/07/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 203

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 203/DIR/2025/00068

**OGGETTO:** PN FEAMPA 2021-2027 – Avviso Pubblico - Priorita 1 - Obiettivo Specifico 1.2 Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci - Azione 1 (Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici) - codice intervento (112103) - Approvazione Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate



Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

Il giorno 31/07/2025,

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### Visti:

- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- l'art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
- Visto il Regolamento (UE) n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il D.Lgs. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016" e s.m.i;
- Visti gli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale");
- Visti gli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 ("Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni")
- Vista la Legge Regionale n. 15 del 20.06.2008 ("Principi e linee Giuda in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia");
- Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "Maia 2.0" e ss.mm.ii., incluso, in specie, il D.P.G.R. n. 127/2024;
- Visto l'All. A) al D.P.G.R. n. 127 del 26.03.2024 con il quale, richiamata la DGR n. 282 del 14.03.2024, si adottano le integrazioni e modifiche all'atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale "MAIA 2.0", approvato con D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i., e, in specie, si incardina nel Dipartimento Personale e Organizzazione la Sezione Trattamento Economico;
- Vista la D.G.R. n. 477 del 15.04.2024, avente ad oggetto "D.G.R. 28 luglio 2021, n. 1289 Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 Modello MAIA 2.0 Aggiornamento funzioni delle Sezioni di Dipartimento in attuazione della D.G.R. 282/2024";
- la Legge Regionale n. 42 del 31 dicembre 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025 - 2027 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2025".
- la Legge Regionale n. 43 del 31 dicembre 2024 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025 2027 della Regione Puglia";



Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

- la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
- la D.G.R. n. 145 del 20/02/2025 di variazione al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
- la Determinazione n. 9 del 04/03/2021 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la quale è il dott. Aldo di Mola è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP.
- la D.G.R. n. 1973 del 22/12/2022 ha istituito la Struttura di Progetto "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" alle dipendenze del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, e assorbito il Servizio FEAMP nella precitata struttura di progetto;
- la D.G.R. n. 879 del 19/06/2023 con cui, ai sensi degli articoli n. 22, comma 1 e n. 24, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22, è stato conferito alla dott.ssa Rosa Fiore l'incarico di direzione della Struttura di Progetto denominata "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" afferente al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
- la D.G.R. n. 1052 del 27/07/2023 di autorizzazione alla variazione al bilancio finanziario gestionale 2023-2025, modificando la competenza del Centro di Responsabilità Amministrativa dei capitoli elencati nella sezione "copertura finanziaria", assegnandoli alla nuova Struttura di progetto Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale
- la D.G.R. n. 1275 del 18/09/2023 con la quale è stato nominato il dirigente Struttura di progetto Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca, dott.ssa Rosa Fiore, Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, nonché confermato il dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale Referente Regionale vicario dell'Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
- la determinazione n. 203/DIR/2024/00040 del 28/03/2024, afferente l'adozione dell'Atto organizzativo della Struttura di Progetto "Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura" e considerato che tale riorganizzazione mira a creare i migliori presupposti per l'attuazione del PN FEAMPA 2021-2027 ma, anche, a consentire la chiusura del PO FEAMP 2014-2020;
- la Determinazione della Struttura di progetto Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura N. 58 del 03/05/2024 di conferimento dell'incarico di EQ "Sviluppo sostenibile della pesca" (Capo 1/Priorità 1) al Dott. Nicola Marino



Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

#### Visti altresì:

- il Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- il Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 del 3 novembre 2022:
- la Convenzione sottoscritta, in conformità a quanto previsto dell'articolo 71, par.
   3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, tra l'AdG e l'O.I. Regione Puglia nell'ambito del PN FEAMPA 2021-2027 e acquisita al prot. n. 0577025 del 17/10/2023
- i Criteri di Selezione delle operazioni del P.N. FEAMPA approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- la D.D.S. n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 – Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio – Regione Puglia – terza versione: approvazione modifiche".

#### Considerato che:

- La politica di coesione è il principale strumento di investimento dell'Unione Europea: sostiene la creazione di posti di lavoro, la competitività tra imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le regioni e le città dell'Unione Europea.
- Il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027 e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1004, rappresenta il nuovo strumento finanziario di sostegno per i settori della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione Europea.
- Al riguardo, si precisa che il Fondo FEAMPA rientra nei c.d. Fondi per la Politica di Coesione 2021-2027 (Fondi strutturali e di investimento europei), di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021, che stabilisce le norme comuni applicabili a tutti i Fondi SIE. In tale contesto, con il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 69969 del 14 febbraio 2022 è stata definita la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria al FEAMPA 2021-2027 tra lo Stato e le Regioni/Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi e approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 02.02.2022.
- · Con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio



Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

2022 è stato approvato l'Accordo di Partenariato per l'Italia 2021-2027 (CCI2021IT16FFPA001) redatto conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1060/2021.

- Con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 8023 finale del 3 novembre 2022 è stato approvato il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura – Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia.
- Con Decreto del MASAF n. 233337 del 4 maggio 2023 è stato approvato l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Programma FEAMPA 2021-2027.
- con nota dell'AdG n. 0580354 del 19/10/2023 è stato approvato dal Tavolo Istituzionale con procedura scritta il piano finanziario dell'Organismo Intermedio Regione Puglia;
- In estrema sintesi, il Programma FEAMPA 2021-2027, si concentra sulle seguenti quattro priorità:
  - Priorità 1: Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche (Capo II del Reg.(UE) 2021/1139);
  - Priorità 2: Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'Unione (Capo III del Reg.(UE) 2021/1139)
  - Priorità 3: Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura (Capo IV del Reg.(UE)2021/1139
  - Priorità 4: Rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari ed oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile (Capo V del Reg.(UE) 2021/1139)
  - Assistenza Tecnica: Azioni di supporto e rafforzamento della capacità delle Autorità di Programma, degli Organismi Intermedi e dei beneficiari pubblici di svolgere efficacemente il loro ruolo (Capo V del Reg.(UE) 2021/1139)

**Viste** le "Disposizioni attuative di misura" predisposte dall'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2014/2020;

**Considerato** che in data 10/07/2025 è stato convocato presso l'Assessorato all'Agricoltura, il Partenariato regionale della Pesca e dell'Acquacoltura, ed in tale sede è stato presentato il bando di cui in oggetto;

**Considerato** che gli uffici Regionali unitamente all'Assessore all'Agricoltura, hanno stabilito di procedere alla pubblicazione dell'avviso - Priorità 1 - Obiettivo Specifico 1.2 (Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci) - Azione 1 (Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti



Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

climatici) - codice intervento (112103);

**Ritenuto** di dare attuazione Obiettivo Specifico 1.2 (Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci) - Azione 1 (Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici) - codice intervento (112103) e di destinare all'attuazione del predetto Avviso la sommma complessiva di € 1.171.926.00 che trova copertura sul piano finanziario dell'O.I. Regione Puglia:

TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Struttura di progetto di adottare la conseguente determinazione e precisamente di:

- approvare l'Avviso pubblico PN FEAMPA 2021-2027 Priorità 1 Obiettivo Specifico 1.2 (Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci) Azione 1 (Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici) codice intervento (112103) e relativi allegati (allegato1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4, Allegato A- linee guida ammissibilità spese) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari € 1.171.926.00:
- disporre l'accertamento in entrata come riportato nella sezione adempimenti contabili:
- procedere all'assunzione di un'obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili;
- dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
- dare mandato al Servizio FEAMPA di comunicare gli estremi della pubblicazione del presente Avviso all'Autorità di Gestione del PN FEAMPA;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI**

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

DISPOSIZIONE N. 1 (Accertamento)	
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2025
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	E4053402 "TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E



Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

	L'ACQU ACOLTURA (FEAMPA) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2027. – REG. UE N. 2021/1139 DEL 07/07/2021"
Codice Struttura Regionale	14 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 07 - STRUTTURA DI PROGETTO "ATTUAZIONE DELLA POLITICA EUROPEA PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA"
Titolo - Tipologia - Categoria	4.0200.4020500
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	E.4.02.05.02.001 Livello V: 001-Fondo europeo per la pesca (FEP)
Codice identificativo dell'entrata	Entrata ricorrente
Origine	
Codice Transazione UE	Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Obiettivo	
Titolo giuridico che supporta il credito	DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2022) 8023 del 3 novembre 2022 approazione FEAMPA
Importo Accertamento	€ 585.963,00
Debitore	UNIONE EUROPEA BRUXELLES BELGIO BELGIO
DISPOSIZIONE N. 2	(Accertamento)
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2025
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	E4053403 "TRASFERIMENTI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA (FEAMPA) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2027 REG. UE N. 2021/1139 DEL 07/07/2021"
Codice Struttura Regionale	14 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 07 - STRUTTURA DI PROGETTO



Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

	"ATTUAZIONE DELLA POLITICA EUROPEA PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA"	
Titolo - Tipologia - Categoria	4.0200.4020100	
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	E.4.02.01.01.001 Livello V: 001-Contributi agli investimenti da Ministeri	
Codice identificativo dell'entrata	Entrata ricorrente	
Origine		
Codice Transazione UE	Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti	
Obiettivo		
Titolo giuridico che supporta il credito	DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2022) 8023 del 3 novembre 2022 approazione FEAMPA	
Importo Accertamento	€ 410.174,00	
Debitore	TESORERIA DELLO STATO VIA XX SETTEMBRE - 00195 ROMA (RM) C.F. 00950501007 P.I. 00950501007	
DISPOSIZIONE N. 3 (Prenotazione d'impegno)		
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato	
Esercizio finanziario	o 2025	
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria	
Capitolo	U1170008 "QUOTA UE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA (FEAMPA) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2027 REG. UE N. 2021/1139 DEL 07/07/2021 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PRIVATE"	
Codice Struttura Regionale	14 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 07 - STRUTTURA DI PROGETTO "ATTUAZIONE DELLA POLITICA EUROPEA PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA"	
Classificazione dell spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma: 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca - Titolo: 2 Spese	



Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

	in conto capitale - Macroaggregato: 03 Contributi agli investimenti
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente
Origine	02 - Caccia e pesca
Codice Transazione UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	
Codice MIR	
Importo Prenotazione Impegno	€ 585.963,00
DISPOSIZIONE N. 4 (	Prenotazione d'impegno)
Tipo Bilancio	Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario	2025
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria
Capitolo	U1170108 "QUOTA STATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA (FEAMPA) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2027 REG. UE N. 2021/1139 DEL 07/07/2021 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PRIVATE"
Codice Struttura Regionale	14 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 07 - STRUTTURA DI PROGETTO "ATTUAZIONE DELLA POLITICA EUROPEA PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA"
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma: 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 03 Contributi agli investimenti
Piano dei conti	U.2.03.03.03



Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011		
Codice identificativo della spesa	Spesa ricorrente	
Origine	02 - Caccia e pesca	
Codice Transazione UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea	
Obiettivo		
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010		
Codice MIR		
Importo Prenotazione Impegno	€ 410.174,00	
DISPOSIZIONE N. 5 (Prenotazione d'impegno)		
Tipo Bilancio	Bilancio Autonomo	
Esercizio finanziario	2025	
Tipo di Gestione	Gestione Ordinaria	
Capitolo	U1170208 "QUOTA REGIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA (FEAMPA) PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2027. REG. UE N. 2021/1139 DEL 07/07/2021 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PRIVATE"	
Codice Struttura Regionale	14 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 07 - STRUTTURA DI PROGETTO "ATTUAZIONE DELLA POLITICA EUROPEA PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA"	
Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011	Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma: 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 03 Contributi agli investimenti	
Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011	U.2.03.03.03	
Codice identificativo della	Spesa ricorrente	



Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

spesa	
Origine	02 - Caccia e pesca
Codice Transazione UE	7 - Spese correlate ai finanziamenti dell'Unione europea finanziati da risorse dell'ente
Obiettivo	
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010	
Codice MIR	
Importo Prenotazione Impegno	€ 175.789,00

- l'impegno di spesa riferito alla prenotazione di cui al presente provvedimento sarà assunto nel corso dell'esercizio finanziario 2025;
- le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con imputazione del relativo impegno ad esigibilità differita con successivi provvedimenti del Dirigente della Struttura di Progetto Attuazione della politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura all'atto dell'approvazionedella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.
- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal
- Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 20/01/2022 e successiva DGR n. 145 del 20/02/2025 di Variazione al Bilancio;
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa UE, Stato e Regione innanzi indicati;
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.

#### La Dirigente della Struttura di progetto Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

• approvare l'Avviso pubblico PN FEAMPA 2021-2027 Priorità 1 - Obiettivo



Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

Specifico 1.2 (Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci) - Azione 1 (Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici) - codice intervento (112103) - e relativi allegati (allegato1, Allegato 2, Allegato 3; Allegato 4; Allegato A - linee guida ammissibilità spese) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari € 1.171.926.00:
- disporre l'accertamento in entrata come riportato nella sezione adempimenti contabili;
- procedere all'assunzione di un'obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili;
- dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
- dare mandato al Servizio FEAMPA di comunicare gli estremi della pubblicazione del presente Avviso all'Autorità di Gestione del PN FEAMPA;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

#### Documento - Impronta (SHA256)

Bando 112103.pdf -

515d64611287c438f3c569d15c8fbfd7b3ee8ed2aad6267caa4266a704d04b1a

ALLEGATI (1-2-3-4-A) AVVISO 112103.pdf -

2fa597313279b352f456ebbcfd50e13089bec09f54f2308254fae9642812faca

Linee guida.pdf -

f0fa1ae2b86fb13e64457947d278a74dccd1de91cfe99257d9fa1792942252d9

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.



Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

Firmato digitalmente da:

P.O. Sviluppo Sostenibile della Pesca Nicola Marino

Il Dirigente del Servizio Programma Feamp Aldo di Mola

Il Dirigente della Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura Rosa Fiore









# PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI, la PESCA e l'ACQUACOLTURA Reg. (UE) n. 2021/1139

# **BANDO DI ATTUAZIONE**

# Priorità 1

Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

# Obiettivo specifico 1.2

### Azione 1

Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici

Codice Intervento 112103

(Art. 18, del Reg. UE n. 2021/1139)











# QUADRO DI RIFERIMENTO DEGLI INTERVENTI

CODICE DI INTERVENTO	112103
Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	1- Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.2 - Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci
Azione	Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	3 - Contribuire alla neutralità climatica
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 01
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Regione Puglia











#### **DEFINIZIONI**

- Piccola pesca costiera: attività di pesca praticate da:
  - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del Reg. (CE) n. 2006/1799 del Consiglio;
  - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- Lunghezza fuori tutto di un'imbarcazione da pesca: si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull'attestazione provvisoria.
- Pesca nelle acque interne: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi.
- Pescatore: qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale a favore di una impresa di pesca.
- Impresa di pesca: un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- Armatore di un'imbarcazione da pesca: persona fisica, giuridica, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà, e che sono titolari del rapporto lavorativo con l'equipaggio.
- Proprietario: persona fisica o giuridica in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- Tipologia di Intervento: i 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA così come riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- Tipologia di Operazione: una o più operazioni con codice da 1 a 66 così come riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- Investimento: ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- Soggetto attuatore dell'intervento: l'Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II.).
- Piani di Gestione Locali (PLG): piani che prevedono le misure coerenti con l'art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.
- AMP Area Marina Protetta: istituita ai sensi delle Leggi n. 979/1982 e n. 394/199.
- SNAI Strategia Nazionale per le Aree Interne: è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata, finalizzata al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle Istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro Regioni e, ove del caso, da Paesi terzi che condividono un bacino marittimo. Tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.
- Istanza specifica: richiesta di ammissione a finanziamento corrispondente all'istanza di sostegno riferita ad una sola azione/intervento dell'obiettivo specifico.









- Istanza generale: richiesta di ammissione a finanziamento corrispondente all'istanza di sostegno presentata da un candidato su più azioni/interventi ricompresi nel presente bando e composta da "istanze specifiche" per ciascuna azione/intervento.

## INQUADRAMENTO GENERALE DEGLI INTERVENTI

#### 1 OBIETTIVO SPECIFICO

L'OS 1.2 mira a garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici del *Green Deal* di sostenibilità ambientale, attraverso il potenziamento dell'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili, al fine di sostenere e potenziare la transizione verso una pesca sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio. In quest'ottica, sarà necessario rafforzare le azioni che mirino al raggiungimento degli obiettivi verdi europei, senza rimandare alle generazioni future il costo e gli effetti, anche irreversibili, di un uso non sostenibile delle risorse naturali.

#### 2 FINALITA' DEL BANDO DELLE AZIONI E OPERAZIONI ATTIVABILI

La finalità dell'azione "Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici" è la riduzione delle emissioni di CO2 causate dal consumo di carburante, mediante l'ammodernamento, ovvero la sostituzione del motore principale e motori secondari (compresi generatori di corrente elettrica), per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 24 metri f.t e nel segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'art. 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 2013/1380, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca.

L'attuazione di questa tipologia di azione nasce dall'esigenza di favorire il pieno inserimento della pesca italiana nell'ambito delle politiche ambientali del mare, secondo i principi dell'approccio ecosistemico, ed ovviare al prevalente utilizzo di carburanti causa di emissione di gas climalteranti e forte dipendenza dei risultati economici dell'attività dal prezzo dei carburanti stessi e dai relativi consumi. Saranno sostenuti prioritariamente gli interventi che prevedono l'uso di energie rinnovabili (es. motori elettrici o ibridi) che concorrono direttamente alla riduzione delle cause che determinano i cambiamenti climatici.

L'azione, attraverso l'intervento "Contribuire alla neutralità climatica", attiva l'operazione riportata nella tabella che segue.

CODICE INTERVENTO	OPERAZIONI ATTIVABILI
112103	01- Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

#### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### 3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BANDO

Nell'ambito del PN FEAMPA Puglia 2021/2027, il presente bando contribuisce all'attuazione dell'**Azione 1** dell'**Obiettivo Specifico 1.2** ed in particolare l'intervento di codice **112103**,









disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle istanze di sostegno finanziario, l'ammissione al finanziamento, la realizzazione dell'operazione finanziata, e l'erogazione del sostegno.

La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata in € 1.171.926,00. Eventuali economie derivanti dall'istruttoria, o da maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per il sostegno alle domande dichiarate ammissibili all'esito del presente bando ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione.

Responsabile della priorità 1 (RdP1) è il dott. Nicola Marino – Funzionario della Struttura di Progetto "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia.

Per l'attuazione del presente bando il Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAdG) si avvale della propria Struttura di Progetto "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, ivi compresa la/e società aggiudicatrice/i del servizio di Assistenza Tecnica, nonché della collaborazione eventuale di altre figure dello stesso Dipartimento, provvedendo all'individuazione del Responsabile della Ricevibilità (RdR) delle istanze di sostegno e, per ciascuna istanza, del Responsabile del Procedimento (RdP), per l'ammissione e la valutazione, e del Responsabile del controllo (RdC), per l'erogazione del sostegno.

È fatta salva la facoltà del RAdG di disporre la revoca del presente Bando di sostegno, sia in corso di validità, che già scaduto, per effetto di atti imposti dall'AdG o per oggettive ragioni di opportunità.

Alla revoca consegue l'archiviazione di ufficio delle istanze di sostegno eventualmente pervenute anche prima della revoca.

#### 3.1 Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento, per l'intervento di cui al capitolo 2 del presente Bando:

CODICE INTERVENTO	SOGGETTI AMMISSIBILI
112103	<ul> <li>Armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima.</li> <li>Proprietari di imbarcazioni da pesca professionale marittima</li> </ul>

#### 3.2 Interventi ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo)

Sono ritenuti candidabili a contributo operazioni che prevedono l'ammodernamento ovvero la sostituzione del motore principale e motori secondari (compresi generatori di corrente elettrica), per le imbarcazioni di lunghezza fino a 24 metri f.t e nel segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'art. 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 2013/1380, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca.

Saranno sostenuti prioritariamente gli interventi che prevedono l'uso di energie rinnovabili (es. motori elettrici o ibridi) che concorrono direttamente alla riduzione delle cause che determinano i cambiamenti climatici.

#### 3.3 Localizzazione degli interventi finanziabili (ambito territoriale)

Il presente Bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Puglia, in base alla sede, nella Regione Puglia, del Compartimento cui è iscritta l'imbarcazione.

#### 3.4 Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande di sostegno dovranno essere inviate, a mezzo pec, alla Struttura di Progetto "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" (pec:









attuazione feampfeampa@pec.rupar.puglia.it) entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P del presente avviso pubblico. Il termine di scadenza del Bando, qualora coincida con un sabato o un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Puglia, alle pagine dedicate al PN FEAMPA Puglia 2021/2027, all'indirizzo http://regione.puglia.it/web/feampa-21-27.

#### 3.5 Misura del contributo pubblico

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139.

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al **40%** della spesa totale ammissibile al beneficio, coerentemente con quanto previsto alla riga 1 dell'allegato III al Reg.(UE) 2021/1139.

#### 3.6 Spesa massima ammissibile

La spesa massima ammissibile è desunta dalla tabella di seguito riportata.

Categoria di nave per stazza (GT)	Premio di base in Euro
1 <gt<5< td=""><td>(12.650 * GT) + 5.800</td></gt<5<>	(12.650 * GT) + 5.800
5 <gt<10< td=""><td>(11.775 * GT) + 10.175</td></gt<10<>	(11.775 * GT) + 10.175
10 <gt<25< td=""><td>(5.750 * GT) + 71.300</td></gt<25<>	(5.750 * GT) + 71.300
25 <gt<100< td=""><td>(4.830 * GT) + 94.300</td></gt<100<>	(4.830 * GT) + 94.300
100 <gt<300< td=""><td>(3.105 * GT) + 266.800</td></gt<300<>	(3.105 * GT) + 266.800
300 <gt<500< td=""><td>(2.530 * GT) + 439.300</td></gt<500<>	(2.530 * GT) + 439.300
GT>500 e oltre	(1.380 * GT) + 1.014.300

L'importo della spesa massima ammissibile è calcolato per singolo peschereccio, per l'intero periodo di programmazione ed è funzione del numero di GT. E' esclusa da questo calcolo la spesa connessa alle azioni di codice intervento 111102 e 111302.

Tale valore costituisce la spesa massima ammissibile su cui calcolare la percentuale di contributo pubblico spettante ad una medesima imbarcazione.

L'importo della spesa è calcolato per singolo peschereccio e per l'intero periodo di programmazione.

In fase di selezione delle operazioni si darà priorità alla sostituzione e/o ammodernamento degli apparati motori di imbarcazioni di lunghezza sotto i 12 m f.t. (cfr criteri di selezione SO4 Allegato A) e che non riportano alcun attrezzo trainato in licenza; nel caso di segmenti di flotta non appartenenti al segmento della piccola pesca costiera è ammessa solo la sostituzione con nuovi motori.

L'importo eventualmente eccedente la spesa massima ammissibile è a carico del beneficiario.

#### ISTANZA DI SOSTEGNO

#### 4 FORMALITA' DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

#### 4.1 Titolare dell'istanza di sostegno

L'istanza di sostegno deve essere presentata dall'armatore, ovvero dal proprietario del peschereccio, direttamente interessato all'operazione. Nel caso di richiesta di contributo che prevede









l'interessamento di più imbarcazioni da pesca, deve essere presentata dall'armatore, ovvero dal proprietario, una domanda di sostegno per ciascuna imbarcazione oggetto di ammodernamento o sostituzione motore. Qualora il richiedente presenta un'istanza riguardante più imbarcazioni, questa sarà ritenuta non ammissibile. Non sono ammesse istanze presentate in raggruppamento.

#### 4.2 Redazione e recapito della istanza di sostegno

L'istanza di sostegno deve essere redatta secondo il modello predisposto con l'ALLEGATO 1, corredata dell'ALLEGATO 2 debitamente compilato, e della documentazione richiesta dal presente bando. La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori, e ogni documento per cui è richiesta firma, devono essere sottoscritti dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).

L'istanza di sostegno va inoltrata esclusivamente a mezzo PEC, alla Struttura di Progetto "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, all'indirizzo attuazione feampfeampa@pec.rupar.puglia.it, e deve riportare in oggetto la dicitura:

"FEAMPA Puglia 2021/2027 – candidatura al Bando di Intervento 112103 – Determina Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_- Mittente – Sede dell'operazione – Titolo dell'operazione".

L'istanza di sostegno deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del bando.

Il candidato deve valorizzare la tabella riportata nell'ALLEGATO 2 al Bando dove sono indicate le azioni e le operazioni per le quali concorre. Deve inoltre riportare, a pena di esclusione, con riferimento al progetto, nella tabella relativa, gli indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN FEAMPA 21-27 (Tab. A.7.1) nonché quelli aggiuntivi per Infosys, in quanto necessari all'espletamento delle attività proprie dell'Autorità di Gestione nazionale. A progetto ultimato, nella documentazione di saldo, dovranno essere evidenziati i valori effettivamente raggiunti per ciascun indicatore di risultato.

L'istanza di sostegno deve essere corredata di copia di un documento di identità (carta di identità o passaporto) in corso di validità del candidato persona fisica, o del legale rappresentante del candidato persona giuridica e del tecnico progettista (ove esplicitamente previsto), ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

#### AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

#### 5 ISTRUTTORIA DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

#### 5.1 Ricevibilità dell'istanza di sostegno

Non è ricevibile l'istanza di sostegno, se:

- 1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati, o ad amministrazioni diverse dalla Struttura di Progetto "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia;
- 2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
- 3. priva del documento "Istanza di ammissione al finanziamento" (ALLEGATO 1 al bando), o del documento "Sezione anagrafica/Descrizione dell'intervento/Dichiarazioni del progettista" (ALLEGATO 2 al bando), o per assenza delle rispettive sottoscrizioni;
- 4. priva dei dati richiesti nella "Istanza di ammissione al finanziamento" (ALLEGATO 1 al bando).
- 5. afferente imbarcazioni di lunghezza fino a 24 metri f.t, nel segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'art. 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 2013/1380, non ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca.

Le domande pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Ente.

L'acquisizione al protocollo generale assicura la numerazione univoca e progressiva del plico, la data di protocollazione e l'orario.









Per ogni istanza pervenuta il RdR effettua la verifica delle condizioni di ricevibilità; redige e sottoscrive l'elenco dei documenti che formano l'stanza; redige la Check list di Ricevibilità predisposta dall'AdG e richiesta dal SIGEPA per la fase procedurale in questione, evidenziandone l'esito.

Il RdR informa il RdP1 e il RAdG dei risultati. Il RAdG provvede all'assegnazione delle operazioni le cui istanze sono risultate ricevibili al/ai Responsabile/i di Procedimento (RdP) per l'ammissibilità e la valutazione delle istanze di sostegno. Le istanze che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità. Qualora l'istanza sia irricevibile, il RdR, unitamente al RdP1, trasmette la relativa comunicazione al candidato.

Al di fuori dei casi sopra riportati l'istanza è ricevibile, e viene sottoposta alla verifica di ammissibilità al finanziamento di cui appresso.

#### 5.2 Caratterizzazione del richiedente

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, il richiedente alla data di presentazione dell'istanza di sostegno deve possedere tutti i requisiti previsti nei successivi sottoparagrafi, tra cui quelli necessari per il mantenimento delle condizioni anche dopo la presentazione dell'istanza di sostegno.

#### 5.2.1 Requisiti generali di ammissibilità

- 1. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
- 2. altri requisiti generali ulteriori:
  - a) di non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e di non essere inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
  - b) non aver già usufruito di un finanziamento per gli stessi investimenti nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno FEAMPA;
  - c) non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - d) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno;
  - e) non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
  - f) di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.

#### 5.2.2 Requisiti soggettivi specifici per l'Intervento

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità specifici per accedere al finanziamento, in occasione del presente bando:

- 1. essere armatore, ovvero proprietario di imbarcazione da pesca, come definito al par. 4.1 del presente bando;
- 2. l'imbarcazione oggetto di investimento deve essere iscritta in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Puglia;
- 3. essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca.









#### 5.2.3 Requisiti specifici degli Interventi

L'operazione è ammissibile al finanziamento solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione della istanza di sostegno, tutte le seguenti condizioni:

- 1. l'operazione concorra al raggiungimento dell'Obiettivo Specifico 1.2 del Reg. FEAMPA 2021/1139;
- 2. l'operazione rientri negli interventi ammissibili di cui al par. 3.2 del presente bando;
- 3. l'operazione, in tutto o in parte non è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri Programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
- 4. l'operazione, se già avviata, non sia già conclusa, come previsto al capitolo 5.2.6 del presente bando;
- 5. la progettazione sia di livello esecutivo, cioè completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessario alla realizzazione dell'operazione;
- 6. il cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione sia di durata non superiore ai 6 mesi;
- 7. alla data di pubblicazione del bando e fino alla conclusione dell'intervento (liquidazione del saldo) l'imbarcazione deve essere iscritta in uno dei Compartimenti marittimi della Puglia;
- 8. l'imbarcazione deve essere iscritta nel registro della flotta comunitaria per almeno i cinque anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno ed in uno dei Compartimenti marittimi italiani;
- 9. gli investimenti a bordo non devono produrre aumento della capacità di pesca;
- 10. il peschereccio deve appartenere ad un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2013/1380, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
- 11. il peschereccio oggetto dell'intervento ha una lunghezza f.t. inferiore o uguale a 24 m;
- 12. per i pescherecci di piccola pesca costiera, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non deve superare quella riportata sui documenti di bordo del motore;
- 13. per tutti gli altri pescherecci di lunghezza non superiore a 24 m f.t., la potenza in kW del motore nuovo non deve superare quella riportata sui documenti di bordo, e il motore nuovo deve emettere almeno il 20% di CO2 in meno rispetto al motore sostituito, ovvero in alternativa il nuovo motore deve utilizzare il 20% in meno di combustibile;
- 14. le imbarcazioni da pesca oggetto di finanziamento devono essere a norma con riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro;
- 15. le imbarcazioni oggetto di finanziamento devono essere a norma con riferimento alla normativa su igiene e salute;
- 16. il sostegno non deve essere stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di investimento e per la stessa imbarcazione;
- 17. per investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca, il peschereccio deve aver svolto almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza;
- 18. per gli investimenti a bordo, l'imbarcazione non deve essere oggetto di aiuti per l'arresto definitivo dell'attività di pesca di cui all'art.20 del Reg. (UE) 2021/1139;
- 19. se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo.
- 20. l'ammodernamento ovvero la sostituzione del motore principale e motori secondari (compresi generatori di corrente elettrica) può essere effettuato solo se gli stessi sono riportati nella licenza di pesca e/o navigazione.

#### 5.2.4 Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046

L'istanza di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che:









- a) versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
- c) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave (1);
- d) abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
  - frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 (2) e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (3);
  - ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 (4) o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (5), o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI (6), o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
  - iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI (7);
  - iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849 (8);
  - v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI (9), ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
  - vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE (10);

<sup>(1)</sup> In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:

i) aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;

ii) aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

iii) aver violato i diritti di proprietà intellettuale;

iv) aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;

v) aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione.

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione

mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29).
(3) Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).

<sup>(4)</sup> Già dettagliata alla prima nota del punto i).

<sup>(5)</sup> Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

<sup>(6)</sup> Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

<sup>(7)</sup> Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).

<sup>(8)</sup> Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).

<sup>(9)</sup> Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Tráttato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).

<sup>(10)</sup> Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

<sup>(11)</sup> Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. I co. 2 recita "Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita.'







REGIONE



- e) abbia mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 (11);
- g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).

Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EUROATOM) n. 2018/1046, all'art. 139.

#### 5.2.5 Requisiti di cui all'art. 11, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 2021/1139

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 2008/1005 del Consiglio (12) o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 2009/1224 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 2008/1005, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
- c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata dalla commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (13), nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 11 (14), e disciplinato nell'ambito del par. 4 dello stesso articolo.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 11, dopo la presentazione dell'istanza il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

#### 5.2.6 Requisiti di ammissibilità della spesa

Il cronoprogramma è uno schema che riporta, per tutta la durata dell'operazione, l'avanzamento previsto della realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione.

Nel cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione oltre alla tempistica dell'avanzamento fisico deve essere riportata indicativamente anche la tempistica dell'avanzamento finanziario, relativa sia ai pagamenti effettuati dal Beneficiario sia alle richieste di erogazione presentate, dal Beneficiario, all'Amministrazione.

<sup>(12)</sup> Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo a al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015. (13) Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

<sup>(14)</sup> Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 11, in esercizio del potere di cui all'art. 62 dello stesso regolamento.











Pertanto, in base al cronoprogramma comunicato dal Beneficiario all'atto dell'accettazione del sostegno, il RdP1 assume gli impegni di spesa sulla dovuta competenza contabile; il beneficiario, ogni qual volta registra uno slittamento del cronoprogramma, oltre che all'esito del procedimento di Verifica sugli atti di gara e all'esito del procedimento di Variante, comunica al RdP1 l'aggiornamento dello stesso. Inoltre, il Beneficiario conferma o comunica il cronoprogramma aggiornato al RdP1, ogni anno, nel mese di settembre. Il RdP1 adotta i provvedimenti contabili di adeguamento e di allineamento del caso.

Il cronoprogramma consente anche il monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione. Per confrontare lo stato di avanzamento effettivo con quello programmato, il RdP1 può chiedere al beneficiario, in qualsiasi momento, l'aggiornamento della documentazione giustificativa della spesa e della Scheda di riepilogo fatture. La stessa richiesta può essere avanzata ai fini della certificazione della spesa.

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del CPR, le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario e pagate per l'attuazione di operazioni tra il 01 gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2029.

Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che l'istanza di sostegno a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno. In particolare:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa, ovvero l'operazione è funzionante, ai fini dell'obiettivo del progetto, anche se non sono terminate le opere;
- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature, compresa la eventuale loro installazione/montaggio ai fini della funzionalità, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura ed eventuale istallazione/montaggio dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto), purché tale ultima attrezzatura sia strettamente connessa con la finalità dell'intervento 01-Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica. In pratica, trattasi di attrezzatura che interviene direttamente sull'efficientamento energetico di un motore già precedentemente acquistato e installato, ovvero l'operazione è funzionante, ai fini dell'obiettivo del progetto, anche se non sono state fornite tutte le attrezzature;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte;
- nel caso di attivazione di più azioni con il medesimo Avviso Pubblico, l'operazione si intende materialmente completata o pienamente attuata quando tutte le operazioni che costituiscono l'istanza generale sono materialmente completate o pienamente attuate.

Maggiori informazioni sull'ammissibilità delle spese già sostenute sono riportate nell'allegato 7. Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione alla Commissione, tramite SFC, della corrispondente proposta di modifica. Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese connesse a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più Fondi o da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei Fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro Programma.







REGIONE



#### DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DI INTERVENTO

#### 6 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Negli allegati:

#### - ALLEGATO A – Codice intervento 112103

si riportano indicazioni specifiche relative alle tipologie di operazioni attivabili, ai criteri di selezione ed alle spese ammesse.

#### 6.1 Tipologia di operazioni attivabili per ciascun intervento

Per l'intervento di cui al capitolo 2, nelle disposizioni specifiche di cui all'allegato A si riportano le indicazioni dettagliate sulle operazioni attivabili.

#### 6.2 Criteri di selezione

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione, operata in base ad una griglia di criteri specifici per l'intervento di cui al capitolo 2 e di cui all'allegato A al presente bando.

La metodologia del calcolo da applicare per la selezione al finanziamento è riportata nel documento generale sui "Criteri di selezione" presentato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 e approvato con procedura scritta del 10 maggio 2023 e modificato nell'ambito della procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 15 Luglio 2024.

Per la tipologia di intervento sarà predisposta una graduatoria in cui saranno inserite le istanze che avranno raggiunto un punteggio di merito complessivo (P) pari o superiore a 40. Le istanze che NON avranno raggiunto il punteggio di 40, NON saranno ammissibili a contributo.

Le operazioni ammesse accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria, in base al punteggio, fino a esaurimento della dotazione finanziaria del bando.

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applicherà il criterio dell'età del beneficiario, con preferenza del più giovane (15).

#### 6.3 Caratterizzazione della spesa

Nell'ambito delle operazioni attivabili di cui all'allegato A le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Spese per beni e servizi;
- b) Spese generali.

#### 6.3.1 SPESE NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo i casi ivi previsti e specificati nel paragrafo 7.5.









Fatte salve le previsioni specifiche relative al Fondo FEAMPA, sono altresì non ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg.(UE) 2021/1139;
- i deprezzamenti e le passività;

(15) Nel caso di società, l'età equivale al valore medio aritmetico dell'età dei componenti dell'organo decisionale

- gli interessi di mora;
- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

In base all'articolo 66 del CPR, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis Reg. (UE) 2014/651.

Inoltre, ai sensi dell'art.13 del Reg.(UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19 del Reg.(UE) 2021/1139;
- b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'art. 17 del Reg.(UE) 2021/1139;
- d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli artt. 20 e 21 del Reg.(UE) 2021/1139;
- f) la pesca sperimentale;
- g) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
- i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'art. 26, paragrafo 2, del Reg.(UE) 2021/1139;
- k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'art. 22 del Reg.(UE) 2021/1139;
- 1) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;
- m) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'art. 18 del Reg.(UE) 2021/1139.

Per tutto quanto non previsto nel presenta bando, in tema di ammissibilità della spesa si rimanda alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027 ed al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

#### 7 VARIAZIONI, VERIFICHE, CONCESSIONI

#### 7.1 Variazione dei dati esposti nell'istanza di sostegno









Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione dell'istanza di sostegno.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti ai criteri di selezione delle istanze. In tal caso, le variazioni che riguardano dati rilevanti per l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che dovessero intervenire successivamente, ossia nel periodo compreso tra la presentazione dell'istanza e la formazione della graduatoria di ammissibilità finale, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente, mentre, al contrario, possono determinarne una diminuzione sia in termini di assegnazione di priorità assolute che di decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, dette variazioni non potranno comportare la perdita dei requisiti, o la retrocessione in graduatoria in posizione non più utile al beneficio, pena la non ammissione al finanziamento.

#### 7.2 Procedimento di ammissione al finanziamento e approvazione della graduatoria regionale

L'istruttoria delle istanze pervenute è avviata dopo la data di scadenza del presente Bando.

Al candidato, viene data comunicazione dell'avvio dell'istruttoria e del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, unitamente all'esito della ricevibilità, con la relativa motivazione e termini per eventuale riesame o ricorso qualora non favorevole.

Per il controllo tecnico-amministrativo di ammissibilità dell'istanza di sostegno il RdP può richiedere documentazione integrativa e precisazioni ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990. Contemporaneamente all'istruttoria sono avviate le procedure di controllo delle dichiarazioni rese dai candidati per ciascuna istanza di sostegno ricevuta.

Per le istanze di sostegno che prevedono spese sostenute prima della relativa presentazione, il RdP può prevedere una verifica in loco, volta ad accertare che le spese dichiarate dal candidato siano state effettivamente eseguite e i beni oggetto di richiesta di finanziamento siano stati forniti. Detta verifica assorbe gli adempimenti in loco svolti nell'ambito dei controlli di I livello.

L'istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza di sostegno, si conclude, di norma, entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando. Al termine dell'istruttoria è predisposto l'elenco provvisorio delle istanze pervenute; In caso di inammissibilità ne è data comunicazione al candidato con indicazione delle motivazioni e termini e modalità per l'istanza di riesame.

Le istanze ritenute ammissibili andranno a popolare la graduatoria provvisoria, eventualmente anche con riserva relativa alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e alle acquisizioni certificazioni prodotte. La graduatoria provvisoria è pubblicata sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA all'indirizzo web: http://regione.puglia.it/web/feampa-21-27.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria delle istanze di sostegno ammesse e di quelle non ammesse vale come di comunicazione ai richiedenti del punteggio attribuito o dei motivi ostativi all'ammissibilità della istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

Le istanze di Riesame vanno inoltrate nel termine di 10 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione individuale di esito non favorevole della Ricevibilità, o di pubblicazione dell'esito del procedimento con la graduatoria provvisoria; le modalità di inoltro e di ricevimento sono quelle indicate per l'istanza di sostegno. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito del riesame è data comunicazione al candidato con motivazione.

Al termine delle procedure di istruttoria, di riesame e/o di accertamento sulle dichiarazioni il RdP1 redige la proposta di graduatoria definitiva che prevede l'elenco delle istanze positivamente istruite nonché l'elenco delle istanze non ammesse e/o escluse a seguito di verifiche/accertamenti.

L'elenco delle istanze di sostegno ammissibili a cofinanziamento, riporterà almeno le seguenti informazioni:









- 1. data di registrazione/protocollo dell'istanza;
- 2. titolo dell'operazione;
- 3. estremi anagrafici del beneficiario al finanziamento;
- 4. punteggio attribuito in fase istruttoria per ciascuna azione;
- 5. l'importo totale della spesa ammessa;
- 6. l'importo del finanziamento;
- 7. l'importo a carico del beneficiario;
- 8. tempo di realizzazione dell'operazione (da cronoprogramma);

La Graduatoria regionale di merito è adottata, su proposta del Responsabile di Priorità 1 (RdP1), con provvedimento dirigenziale della dirigente della Struttura di Progetto; del provvedimento è data pubblicazione sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA all'indirizzo web: http://regione.pugla.it/web/feampa-21-27.

#### 7.3 Procedimento di concessione del finanziamento

Successivamente all'approvazione della graduatoria di merito regionale si procederà all'adozione dei decreti di concessione, provvedendo a darne comunicazione agli aventi diritto.

Il provvedimento di concessione del finanziamento, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.), è adottato dal RAdG con determina dirigenziale e notificato, per l'accettazione al Beneficiario.

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione delle operazioni finanziate, ai sensi del presente bando, è così determinato:

✓ 6 mesi per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.) e l'eventuale loro installazione/montaggio;

Detto tempo decorre dalla data di scadenza del termine per l'Accettazione del sostegno, previsto nel documento "Realizzazione dell'operazione negli Interventi a Regia" di cui alle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione.

Il diritto del beneficiario al sostegno si perfeziona con l'accettazione della Concessione; il beneficiario decade dal diritto per Revoca, disposta dall'Amministrazione d'ufficio, per inosservanza del beneficiario degli obblighi a proprio carico (Decadenza sanzionatoria), o a richiesta del beneficiario, per Rinuncia volontaria (Recesso).

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### 8 DISPOSIZIONI

#### 8.1 Disposizioni generali

Il presente bando è integrato con le disposizioni riportate nel documento "Realizzazione dell'operazione negli Interventi a Regia" di cui alle Disposizioni dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli.

Detto documento disciplina, in particolare, le procedure che il Beneficiario deve seguire a partire dalla concessione del finanziamento nella realizzazione dell'operazione per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e Saldo o pagamento in soluzione unica) e altre informazioni che l'Amministrazione è tenuta a rendere ai potenziali Beneficiari, interessati a presente bando. Le disposizioni in esso contenute sono a tutti gli effetti parte integrante del presente Bando.

#### 7.2 Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando, incluse le eventuali proroghe e varianti, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché ai documenti adottati dall'AdG nazionale.









Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

### **DOCUMENTAZIONE**

#### 9 DOCUMENTI

#### 9.1 Documenti a corredo della domanda di finanziamento

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta con il presente bando:

	Documentazione da allegare		
Nr.	Documento		
1	Allegato 1 al bando (domanda di sostegno), compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione nello stesso indicata; datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale Rappresentante.		
2	Allegato 2 al bando (sezione anagrafica, descrizione dell'intervento/dichiarazioni del progettista) compilato in ogni sua parte e corredato, di tutta la documentazione nello stesso indicata, datato, e sottoscritto dal richiedete o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).		
3	Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello statuto, ed elenco di soci della società, per le strutture associate.		
4	(ad eccezione delle ditte individuali) Copia conforme all'originale, ai sensi delle vigenti disposizioni, della delibera con la quale l'Organo di Amministrazione dell'impresa richiedente, approva il progetto e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento e a sottoscrivere gli impegni previsti dall'operazione, per le strutture associate.		
5	Documentazione dei tre preventivi per ogni fornitura di beni e servizi (e-mail o pec di richiesta, email o pec di risposta, relativi allegati, preventivi, ecc.); relazione asseverata del tecnico progettista circa la scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura, comprovante anche l'effettiva sussistenza di esclusiva e la carenza di ditte concorrenti, se del caso.		
6	Documentazione relativa alla dimostrazione di aver effettuato almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione dell'istanza (giornale di bordo, copie libretto carburante, tracciati blu box, copia fatture riportanti i DDT, scontrini fiscali, etc).		
7	Documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione (email o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, curricula vitae, preventivi, contratti, lettere di incarico, ecc.).		
8	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.		
9	Copia del documento d'identità del tecnico progettista, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.		
10	(eventuale) Documentazione relativa alle spese sostenuta prima della domanda di sostegno.		











11	(in caso di operazione per la quali è richiesto un contributo superiore a € 150.000,00, ai fini del controllo antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; nonché, dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi di maggiore età, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto (16).
12	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente, o necessaria, date le circostanze della domanda o le caratteristiche dell'operazione, o che afferisca a dati che i modelli allegato al bando non consentano di riferire.
13	Documentazione di progetto completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'operazione, datata e sottoscritta dal richiedete o dal suo legale rappresentante e dal tecnico progettista (ove previsto), con correlati quadro economico finanziario dettagliato e cronoprogramma.
14	Relazione tecnica asseverata con allegata copia di idonea documentazione attestante le quantità di emissione di CO2 sia per il motore da sostituire o da ammodernare, che per il nuovo motore istallato ovvero ammodernato.  Se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore del motore interessato nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto per uno o entrambi i motori non consentono un confronto tra le emissioni di CO2 o il consumo di combustibile, la riduzione delle emissioni di CO2 si considera realizzata in uno dei seguenti casi:  • il nuovo motore utilizza una tecnologia efficiente sotto il profilo energetico e la differenza tra il motore nuovo e il motore sostituito è di almeno 7 anni  • il nuovo motore utilizza un tipo di combustibile o un sistema di propulsione che si ritiene emetta meno CO2 rispetto al motore sostituito.  (da presentare al momento dell'erogazione del sostegno)
15	(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca e domanda presentata dall'armatore non proprietario) Formale autorizzazione del/i proprietario/i alla presentazione della domanda, all'esecuzione, e all'iscrizione dei vincoli.
16	(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca in comproprietà) Formale autorizzazione del/i caratista/i alla presentazione della domanda, all'esecuzione, e all'iscrizione dei vincoli.
17	(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca e domanda presentata dal proprietario/i non armatore) Formale atto di assenso della società armatrice (cooperativa o altro) al momento della domanda.
18	(in caso di lavori) Progetto esecutivo completo, corredato di perizia asseverata del tecnico progettista relativa a ogni "Nuovo Prezzo" determinato; Documentazione completa delle offerte per lavori su Computo metrico; perizia asseverata del tecnico progettista relativa a ogni quantificazione "a corpo"; Documentazione completa dei preventivi per lavori "a corpo" (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, preventivi, ecc.).
19	Altri documenti da specificare

#### 9.2 Modelli allegati al bando

Gli schemi tipo degli allegati al presente bando sono resi disponibili, in formato .doc, o comunque in format editabile, sul portale web della Regione Puglia, alle pagine dedicate al PN FEAMPA Puglia 2021/2027, all'indirizzo http://regione.puglia.it/web/feampa-21-27.

- ALLEGATO 1 Istanza di ammissione al finanziamento;
- ALLEGATO 2 Sezione anagrafica, Descrizione dell'intervento, Dichiarazioni del progettista;
- ALLEGATO 3 Delega utilizzo PEC
- ALLEGATO 4 Dichiarazione Sostitutiva
- ALLEGATO A-112103;
- Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;









(16) Si evidenzia che, per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna, l'art. 1 co. 244 della L. n. 205/2017 ha modificato l'art. 85 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 159/2011, riducendo la soglia di partecipazione rilevante dei soggetti su cui effettuare il controllo dal 10% al 5%. Uno schema della casistica e dei soggetti sottoposti al controllo antimafia, e i modelli di dichiarazione utilizzabili, possono essere reperiti sul portale degli Uffici Territoriali di Governo all'indirizzo:http://www.prefettura.it/bari/contenuti/Informazioni-46521.htm, fine pagina, sezione "documenti scaricabili".









	ALLEG	ATO 1			
IST	ANZA DI S	SOSTEGN	1O		
PROTOCOLLO	ISTANZ		ISSIONE AL 2021/20 G. (UE) 1139/20	27	0 – PN FEAMPA 21
Regione Puglia		AZIONE 1: energetica e climatici"		TO 03 ti per miglio degli impatti	prare l'efficienza sui cambiamenti
Domanda iniziale Doman  Nel caso di richiesta di contributo c	da di rettifica a				del zioni da nesca
l'istante (armatore ovvero proprieta imbarcazione oggetto della richiesta	rio) deve pr	<u>esentare u</u>			
TIPOLOGIA DELL'ISTANZA					
	età armatrice he ditta individ	uale armator	e della propria	imbarcazion	e)o
DATI IDENTIFICATIVI DELL'	ISTANTE				
Generalità Cognome o Ragione Sociale  Nome	Sesso	Comune di nasce	ita		
Forma giuridica					
		-			
Data di nascita		Partita IVA			
COD. Iscrizione Camera di Commercio		COD. Iscrizione	INPS		
Residenza o sede legale					
Indirizzo e n. civico		Tel.		Cell.	
Comune			Prov.	Cap	











Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)					
Rappresentante legale					
Cognome o Ragione Sociale		Nome			
Data di nascita	Sesso	Comune di nasci	ta		
Codice Fiscale					
Decidence del community de la colo					
Residenza del rappresentante legale  Indirizzo e n. civico		Tel.		Cell.	
			<b>F</b>		
Comune			Prov.	CAP	
Dimensioni dell'impresa					
) / ·	3.6.11				
Micro	Media				
Piccola Piccola	Media Diverse d	lalle PMI			
		lalle PMI			
		lalle PMI			
Piccola  COMPARTIMENTO DI ISCRIZIO	Diverse d		RCAZIO	NE OGG	ETTO DI
Piccola	Diverse d		RCAZIO	NE OGG	ETTO DI
Piccola  COMPARTIMENTO DI ISCRIZIO	Diverse d			NE OGG	ETTO DI
Piccola  COMPARTIMENTO DI ISCRIZIO INVESTIMENTO	Diverse d	LL'IMBA		NE OGG	
Piccola  COMPARTIMENTO DI ISCRIZIO INVESTIMENTO	Diverse d	LL'IMBA		NE OGG	
Piccola  COMPARTIMENTO DI ISCRIZIO INVESTIMENTO	Diverse d	LL'IMBA		NE OGG	
Piccola  COMPARTIMENTO DI ISCRIZIO INVESTIMENTO	Diverse d	LL'IMBA		NE OGG	
Piccola  COMPARTIMENTO DI ISCRIZIO INVESTIMENTO	Diverse d	LL'IMBA	UE	NE OGG	
COMPARTIMENTO DI ISCRIZIO INVESTIMENTO  DENOMINAZIONE	Diverse d	LL'IMBA	UE	NE OGG	
COMPARTIMENTO DI ISCRIZIO INVESTIMENTO  DENOMINAZIONE  ADESIONE ALL'INTERVENTO D	Diverse d	LL'IMBA	UE	NE OGG	
COMPARTIMENTO DI ISCRIZIO INVESTIMENTO  DENOMINAZIONE  ADESIONE ALL'INTERVENTO D	Diverse d	LL'IMBA	UE	NE OGG	
COMPARTIMENTO DI ISCRIZIO INVESTIMENTO  DENOMINAZIONE  ADESIONE ALL'INTERVENTO D  Tipologia del beneficiario	Diverse d	LL'IMBA	UE	NE OGG	
Piccola  COMPARTIMENTO DI ISCRIZIO INVESTIMENTO  DENOMINAZIONE  ADESIONE ALL'INTERVENTO D  Tipologia del beneficiario	Diverse d	LL'IMBA	UE	NE OGG	
COMPARTIMENTO DI ISCRIZIO INVESTIMENTO  DENOMINAZIONE  ADESIONE ALL'INTERVENTO D  Tipologia del beneficiario	Diverse d	N.I	UE 3	NE OGG	

Il richiedente che valida questo campo segnala che il costo IVA afferente all'operazione è in tutto o in parte non recuperabile. In tal caso è tenuto ad allegare, alla presente domanda, una dichiarazione circostanziata, completa dei pertinenti riferimenti normativi, dimostrativa del carattere non recuperabile dell'IVA.











Dettagli dell'operazione per l'intervento di codice 111102

	Obiettivo	Azione 1 -	DOMANDA DI	SOSTEGNO
PRIORITÀ	Specifico	codice	SPESA TOTALE	CONTRIBUTO RICHIESTO
1	1.2	112103	€	€

Dettagli finanziari dell'operazione

**DICHIARAZIONI E IMPEGNI** 

Spesa imponibile IVA esclusa	di cui "in economia"	Importo IVA	Spesa con IVA	Aliquota di sostegno	Contributo richiesto	di cui per IVA
€	€	€	€	%	€	€

Il sotto	scritto	
benefic	ci, e delle	zato, consapevole delle conseguenze civili, amministrative, ed erariali, della decadenza dai sanzioni penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto,
		<b>DICHIARA</b> (in materia di requisiti previsti dal bando – <u>completare ove di propria pertinenza)</u>
Requis	iti gener	ali di ammissibilità
	Lavoro	ra ci si avvalga di personale dipendente) che il Contratto Collettivo Nazionale di applicato nei confronti del personale dipendente è ilsottoscritto in con validità, nonché di rispettarne le disposizioni;
		essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente nmazione e di non essere inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
		aver già usufruito di un finanziamento per gli stessi investimenti nei cinque (5) anni enti la data di presentazione dell'istanza di sostegno FEAMPA;
	sostegn divenut c.p.p., j 648-bis di cui a	aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di o, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna lo irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena pria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
	condan aliment	aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di na divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti rari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della 33/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
		essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ll'art. 9 co. 2 lett. c. del D.lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
		essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della à giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.
		4









### Requisiti soggettivi:

	di rientrare tra i soggetti ammissibili come definiti al par. 3.1 del bando;
	l'imbarcazione è iscritta in uno dei compartimenti della Regione Puglia;
	essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca.
Requis	iti specifici degli interventi:
_	l'operazione concorre al raggiungimento dell'Obiettivo Specifico 1.2 del FEAMPA 2021/1139;
	l'operazione rientra negli interventi ammissibili di cui al par. 3.2 del presente bando; l'operazione, in tutto o in parte non è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri Programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
	l'operazione, se già avviata, non è già conclusa, come previsto al capitolo 5.2.6 del bando; la progettazione è di livello esecutivo, cioè completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessario alla realizzazione dell'operazione;
	il cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione è di durata non superiore ai 6 mesi;
	alla data di pubblicazione del bando, l'imbarcazione è iscritta in uno dei Compartimenti marittimi della Puglia;
	l'imbarcazione è iscritta nel registro della flotta comunitaria per almeno i cinque anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno ed in uno dei Compartimenti marittimi italiani;
	ali investimenti a handa non davena maduma aymanta dalla canceità di nassa.
	gli investimenti a bordo non devono produrre aumento della capacità di pesca; il peschereccio deve appartenere ad un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
<u> </u>	il peschereccio deve appartenere ad un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento; il peschereccio oggetto dell'intervento ha una lunghezza f.t. inferiore o uguale a 24 m; per i pescherecci di piccola pesca costiera, la potenza in kW del motore nuovo o
_ 	il peschereccio deve appartenere ad un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento; il peschereccio oggetto dell'intervento ha una lunghezza f.t. inferiore o uguale a 24 m; per i pescherecci di piccola pesca costiera, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non deve superare quella riportata sui documenti di bordo del motore; per tutti gli altri pescherecci di lunghezza non superiore a 24 m f.t., la potenza in kW del motore nuovo non deve superare quella riportata sui documenti di bordo, e il motore nuovo deve emettere almeno il 20% di CO <sub>2</sub> in meno rispetto al motore sostituito, ovvero in
	il peschereccio deve appartenere ad un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento; il peschereccio oggetto dell'intervento ha una lunghezza f.t. inferiore o uguale a 24 m; per i pescherecci di piccola pesca costiera, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non deve superare quella riportata sui documenti di bordo del motore; per tutti gli altri pescherecci di lunghezza non superiore a 24 m f.t., la potenza in kW del motore nuovo non deve superare quella riportata sui documenti di bordo, e il motore nuovo deve emettere almeno il 20% di CO <sub>2</sub> in meno rispetto al motore sostituito, ovvero in alternativa il nuovo motore deve utilizzare il 20% in meno di combustibile; le imbarcazioni da pesca oggetto di finanziamento devono essere a norma con riferimento
	il peschereccio deve appartenere ad un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento; il peschereccio oggetto dell'intervento ha una lunghezza f.t. inferiore o uguale a 24 m; per i pescherecci di piccola pesca costiera, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non deve superare quella riportata sui documenti di bordo del motore; per tutti gli altri pescherecci di lunghezza non superiore a 24 m f.t., la potenza in kW del motore nuovo non deve superare quella riportata sui documenti di bordo, e il motore nuovo deve emettere almeno il 20% di CO <sub>2</sub> in meno rispetto al motore sostituito, ovvero in alternativa il nuovo motore deve utilizzare il 20% in meno di combustibile; le imbarcazioni da pesca oggetto di finanziamento devono essere a norma con riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro; le imbarcazioni oggetto di finanziamento devono essere a norma con riferimento alla
	il peschereccio deve appartenere ad un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento; il peschereccio oggetto dell'intervento ha una lunghezza f.t. inferiore o uguale a 24 m; per i pescherecci di piccola pesca costiera, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non deve superare quella riportata sui documenti di bordo del motore; per tutti gli altri pescherecci di lunghezza non superiore a 24 m f.t., la potenza in kW del motore nuovo non deve superare quella riportata sui documenti di bordo, e il motore nuovo deve emettere almeno il 20% di CO <sub>2</sub> in meno rispetto al motore sostituito, ovvero in alternativa il nuovo motore deve utilizzare il 20% in meno di combustibile; le imbarcazioni da pesca oggetto di finanziamento devono essere a norma con riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro;



o indagini;







	per gli investimenti a bordo, l'imbarcazione non deve essere oggetto di aiuti per l'arresto definitivo dell'attività di pesca di cui all'art.20 del Reg.(UE) 2021/1139;
	se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo;
	il richiedente è in possesso della documentazione dichiarata ai fini dell'attribuzione del punteggio.
Requis	iti di cui all'art. 136 par. 1 del Reg. (UE/2018/1046):
	di non versare in stato di fallimento, di una procedura di insolvenza o di liquidazione, in stato di amministrazione controllata, di non aver stipulato un concordato preventivo con i creditori, di non abbia cessato le sue attività, di non trovarsi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
	di non aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
	di non aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave;
	di non aver subito sentenza definitiva che accerti di essersi reso colpevole di:
	1. frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
	2. corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
	<ol> <li>comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI;</li> </ol>
	4. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849;
	5. reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
	6. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE;
	di non aver mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit







REGIONE PUGLIA



	di non aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n.
	2988/1995
	di non aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la propria sede di attività principale;
	di non aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti di aver creato un'entità con l'intento di cui al precedente punto.
Requis	iti di cui all'art. 11, par. 1 e 3 del Reg. (UE/2021/1139):
	di non aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
	di non essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non acongenti si sonsi dell'art. 32 di tela regolamento:
	cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento; di non aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in
_	altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
	di non aver commesso una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla
	tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee2, nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA;
	di impegnarsi, dopo la presentazione dell'istanza di sostegno, a rispettare l'assenza delle condizioni di cui ai primi tre punti dei presenti requisiti, per tutto il periodo di attuazione dell'intervento finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.
Requis	iti di ammissibilità della spesa:
	di rispettare il cronoprogramma e il monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario
	dell'investimento secondo le modalità e le richieste del RdP1;
	di non aver ottenuto per le spese dichiarate a valere sul PN FEAMPA finanziamenti su altri
	fondi o programmi dell'Unione Europea;
	di rinunciare all'ottenimento delle spese generali nella misura del 12% del totale dell'investimento avvalendosi per tale voce dell'utilizzo a tasso forfettario dei Costi Semplificati (OSC) nella misura del 7%.









#### **DICHIARA INOLTRE**

di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e salute;
che le attrezzature possedute o gestite dalla ditta, l'operatività ed il numero di attività svolte
dalla stessa all'interno della filiera, indicate nella presente istanza (par.:ATTREZZATURE
POSSEDUTE O GESTITE E ATTIVITÀ GESTITE DALL'ISTANTE) rispondono a verità;
di riservarsi la facoltà di accettare o di recedere dall'impegno prima dell'eventuale
provvedimento di concessione del sostegno a seguito di modifiche al presente bando
apportate da parte della Commissione Europea;
che le ditte che hanno rilasciato i preventivi prodotti non hanno medesimo rappresentante
legale/direttore/socio di maggioranza, non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le loro sedi
amministrative o legali non hanno gli stessi indirizzi, e svolgono attività compatibili con
l'oggetto dell'offerta;
l'assenza di vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado, ovvero l'assenza di ipotesi
di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile tra il sottoscritto
e l'alienante del beni mobili /immobili beni o servizi.

#### **DICHIARA**

di aver preso attenta visione e di accettare quanto predisposto dal Bando, dall'allegato A e dalle Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli e pertanto

#### SI IMPEGNA, PER TUTTA LA DURATA DELL'INVESTIMENTO

- ad informare l'Amministrazione dell'avvio dell'intervento, qualora la stessa sia ammessa a finanziamento, nei modi e nei tempi stabiliti dalle Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione Manuale delle procedure e dei controlli;
- a rendere ogni integrazione, chiarimento, o documentazione, a riprodurre la domanda e a fornire i dati necessari, secondo le richieste dell'Amministrazione nel corso del procedimento, o in base alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti o sopravvenute;
- a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di quanto dichiarato o rappresentato nell'istanza di sostegno, nella documentazione a suo corredo e a sua integrazione;
- ad utilizzare un sistema di contabilità separato o una codifica contabile adeguata, a norma dell'articolo 74 paragrafo 1 lettera a. del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, vale a dire eseguire tutte le transazioni in entrata e in uscita pertinenti all'intervento; per i beneficiari soggetti privati, su un unico conto corrente appositamente aperto per l'intervento e ad essa dedicato;
- a realizzare l'intero intervento, nel rispetto della tempistica concessa, in conformità all'investimento originario o di variante approvato, anche con riferimento all'utilizzazione delle risorse umane ivi previste, e a presentare la domanda di erogazione del saldo del sostegno concesso entro il termine fissato dalle Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione Manuale delle procedure e dei controlli. L'eventuale realizzazione parzialmente conforme, o minore spesa ammessa a consuntivo, non può essere inferiore al 51% del costo totale, fermo il rispetto della funzionalità e delle finalità originarie dell'operazione;
- a utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dall'investimento finanziato, al









raggiungere gli obiettivi di progetto, e a non sottrarre quanto finanziato alle finalità dell'intervento stessa:

- ad astenersi dal richiedere o percepire, per l'intervento o per singole spese dell'intervento, altri finanziamenti, a valere sullo stesso programma, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
- a mantenere le condizioni soggettive di ammissibilità di cui all'art. 11-12 del Reg. (UE) n. 1139/2021;
- a mantenere le condizioni soggettive e oggettive rilevanti per l'attribuzione del punteggio di merito legati alla realizzazione dell'investimento;
- a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie per monitorare l'andamento dell'investimento, e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale, richieste dall'Amministrazione o previste dalla disciplina dell'intervento ovvero a cadenza regolare ai due mesi dall'accettazione del decreto di concessione a finanziamento;
- a garantire l'accesso agli immobili, alle imbarcazioni e ai luoghi dove insistono impianti, macchinari e attrezzature, interessati dall'investimento, e consentire presso di essi i legittimi controlli, nonché a garantire l'accesso alla documentazione, direttamente o indirettamente afferente all'investimento che l'Amministrazione intenderà visionare o acquisire, assicurando collaborazione e supporto nelle operazioni di verifica, controllo, e sopralluogo;
- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con altri importi dovuti dall'Amministrazione laddove possibile, le somme a titolo di sostegno che dovessero eventualmente risultare erogate in eccesso o indebitamente;
- ad adempiere agli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria previsti alle Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione Manuale delle procedure e dei controlli;
- ad adempiere agli obblighi in materia di pubblicità previsti a proprio carico dal Reg. (UE) n. 1060/2021 art. 50 e dalle Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli;
- ad adempiere agli obblighi in materia di conservazione della documentazione previsti dalle Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione Manuale delle procedure e dei controlli;
- ad adempiere agli ulteriori obblighi eventualmente posti a proprio carico dal provvedimento di concessione del finanziamento.

## SI IMPEGNA, AI FINI DELLA STABILITÀ DELL'INVESTIMENTO

(in materia di stabilità dell'intervento - tutti i punti sono obbligatori con la sigla e timbro posta in calce si intendono assolti e dichiarati)

- a osservare gli obblighi a proprio carico posti dall'art. 11 par. 2 del Reg. (UE) n. 1139/2021 e agli Art 44 e 103 del Reg. (UE) n.1060/2021 per un periodo di cinque (5) anni dalla data del decreto di pagamento del saldo finale o del finanziamento in soluzione unica;
- ad osservare gli ulteriori obblighi a proprio carico posti all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 per un periodo di cinque (5) dalla data del decreto di pagamento del saldo finale o del finanziamento in soluzione unica e declinati Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione Manuale delle procedure e dei controlli
- a rispettare le condizioni soggettive di ammissibilità di cui agli artt. 11-12 del Reg. (UE) n. 1139/2021 per un periodo di cinque (5) anni dopo l'effettiva erogazione del pagamento finale;

#### DICHIARA, INFINE,

• di essere a conoscenza che il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria, è necessario per adempiere a obblighi legali e per l'esercizio di pubblici poteri di









cui l'Amministrazione, titolare del trattamento stesso, è investita (ai sensi del Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e);

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento stesso resa dall'Amministrazione nel paragrafo 10 delle "Disposizioni Comuni ai bandi di attuazione delle misure a Regia, rivolte ai beneficiari dei finanziamenti", che integrano il bando stesso, e dal quale sono espressamente richiamate.
- di essere a conoscenza che il trattamento comprende la pubblicazione dei dati conferiti, nei modi e per le finalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e GDPR Reg. (UE) n. 679/2016;

## E, PERTANTO, CHIEDE

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal Reg. (UE) 1139/2021 e Reg. (UE) 1060/2021, come da Programma Operativo – PN FEAMPA Puglia 2021/2027, l'ammissione al finanziamento dell'intervento a valere PRIORITA 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 - AZIONE 1 (come sopra precisato) - INTERV.03 PN FEAMPA Puglia 2021/2027, il tutto come descritto con la presente istanza e documentazione allegata.

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

(Barrare le caselle di interesse)

Doc	Documentazione da allegare				
	Documento				
1.	Allegato 1 al bando (domanda di sostegno), compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione nello stesso indicata; datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante.				
2.	Allegato 2 al bando (sezione anagrafica, descrizione dell'intervento / dichiarazioni del progettista) compilato in ogni sua parte e corredato, di tutta la documentazione nello stesso indicata, datato, e sottoscritto dal richiedete o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).				
3.	Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello statuto, ed elenco di soci della società, per le strutture associate.				
4.	(ad eccezione delle ditte individuali) Copia conforme all'originale, ai sensi delle vigenti disposizioni, della delibera con la quale l'Organo di Amministrazione dell'impresa richiedente, approva il progetto e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento e a sottoscrivere gli impegni previsti dall'operazione, per le strutture associate.				
5.	Documentazione dei tre preventivi per ogni fornitura di beni e servizi (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, preventivi, ecc.); relazione asseverata del tecnico progettista circa la scelta di dei beni e servizi oggetto di fornitura, comprovante anche l'effettiva sussistenza di esclusiva e la carenza di ditte concorrenti, se del caso.				
6.	Documentazione relativa ad aver effettuato almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione dell'istanza (giornale di bordo, copie libretto carburante, tracciati blu box, copia fatture riportanti i DDT, scontrini fiscali, etc).				
7.	Documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, curricula vitae, preventivi, contratti, lettere di incarico, ecc.).				
8.	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.				
9.	Copia del documento d'identità del tecnico progettista, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.				









10.	(eventuale) Documentazione relativa alle spese sostenuta prima della domanda di sostegno.
11.	(in caso di operazione per la quali è richiesto un contributo superiore a € 150.000,00, ai fini del controllo antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; nonché, dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi di maggiore età, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto <sup>3</sup> .
12.	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente, o necessaria date le circostanze della domanda o le caratteristiche dell'operazione, o che afferisca a dati che i modelli allegato al bando non consentano di riferire.
13.	Documentazione di progetto completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'operazione, datata e sottoscritta dal richiedete o dal suo legale rappresentante e dal tecnico progettista (ove previsto), con correlati quadro economico finanziario dettagliato e cronoprogramma.
14.	Relazione tecnica asseverata con allegata copia di idonea documentazione attestante le quantità di emissione di CO <sub>2</sub> sia per il motore da sostituire o da ammodernare, che per il nuovo motore istallato ovvero ammodernato.  Se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore del motore interessato nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto per uno o entrambi i motori non consentono un confronto tra le emissioni di CO <sub>2</sub> o il consumo di combustibile, la riduzione delle emissioni di CO2 si considera realizzata in uno dei seguenti casi:  • il nuovo motore utilizza una tecnologia efficiente sotto il profilo energetico e la differenza tra il motore nuovo e il motore sostituito è di almeno 7 anni  • il nuovo motore utilizza un tipo di combustibile o un sistema di propulsione che si ritiene emetta meno CO <sub>2</sub> rispetto al motore sostituito.  (da presentare al momento dell'erogazione del sostegno)
15.	(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca e domanda presentata dall'armatore non proprietario) Formale autorizzazione del/i proprietario/i alla presentazione della domanda, all'esecuzione, e all'iscrizione dei vincoli.
16.	(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca in comproprietà) Formale autorizzazione del/i caratista/i alla presentazione della domanda, all'esecuzione, e all'iscrizione dei vincoli.
17.	(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca e domanda presentata dal proprietario/i non armatore) Formale atto di assenso della società armatrice (cooperativa o altro) al momento della domanda.
18.	(in caso di lavori) Progetto esecutivo completo, corredato di perizia asseverata del tecnico progettista relativa a ogni "Nuovo Prezzo" determinato; Documentazione completa delle offerte per lavori su Computo metrico; perizia asseverata del tecnico progettista relativa a ogni quantificazione "a corpo"; Documentazione completa dei preventivi per lavori "a corpo" (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, preventivi, ecc.).
19.	Altri documenti da specificare

SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA		
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE		
	lì	

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si evidenzia che, per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna, l'art. 1 co. 244 della L. n. 205/2017 ha modificato l'art. 85 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 159/2011, riducendo la soglia di partecipazione rilevante dei soggetti su cui effettuare il controllo dal 10% al 5%. Uno schema della casistica e dei soggetti sottoposti al controllo antimafia, e i modelli di dichiarazione utilizzabili, possono essere reperiti sul portale degli Uffici Territoriali di Governo all'indirizzo: http://www.prefettura.it/bari/contenuti/Informazioni-46521.htm, fine pagina, sezione "documenti scaricabili".









Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

## ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si allega copia alla domanda)

Tipo di do	cumento		
Numero del documento			
Rilasciato da			
il		Data di scadenza	
IN FEDE	Firma del beneficiario o del rap	opresentante legale	











## DICHIARAZIONE DI ACCOLLO DELLE SPESE ECCEDENTI

*(se dovuta)* 

Il/la sottoscritto/a				, nato/a				
prov il, e resid				_, e resident	e a			
pro	OV	via _						, C.F
		, tel		Co	ellulare			fax
			_					
coı	n sede legale in _			via			n	CAP
	ov; is al n	•	;					-
pro 28	ovvedimento emana /12/2000 n. 445, no in caso di falsità in	ato sulla base nché delle sanz	di dichiaraz zioni civili e	zioni non ve penali previ	eritiere a iste per c	i sensi o hi rende	lell'art. 7	75 del D.P.R
			DIC	HIARA				
1.	che l'importo tota candidata al cofin Puglia 2021/2027	anziamento di	cui al Banc	lo della <b>Pri</b>		codice	112103	del FEAMPA
2.	che l'importo total il limite di sp	esa massima						
			SI IM	IPEGNA				
mo	accollarsi tutti gli o odalità previste d nzionalizzazione de	al presente						
Da	ta,				Il cai	ndidato		









## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Familiari conviventi<sup>4</sup>

Il/la sottoscritto/a _		, nato/	a	
prov il		, nato/ , e residen	ite a	
prov	via			, C.F.
	, tel		cellulare	fax
	, in qualità	di legale rappresen	tante della Socie	età/Ditta denominata:
con sede legale in		via		n. CAP
Prov;	iscritta alla Ca n.	C.F./P.IVAvia numera di Commercion;	Ufficio Registr	o delle Imprese, di
provvedimento ema 28/12/2000 n. 445, r	nato sulla base o nonché delle sanz	; decadenza dai be di dichiarazioni non v ioni civili e penali prev rt. 76 del D.P.R. 28/12	veritiere ai sensi d viste per chi rende	lell'art. 75 del D.P.R.
		DICHIARA		
ai sensi dell'art. 85,	comma 3 del d.lg	gs. 159/2011		
☐ di non avere	familiari convive	enti di maggiore età <sup>5</sup>		
☐ di avere i seg	guenti familiari co	onviventi di maggiore	età:	
COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
		1		
trattati anche con strumenti informatici,	4 del Regolamento (UE) 2016/679 esclusivamente nell'ambito del pr	O (Regolamento Generale sulla Protezione de rocedimento per il quale le dichiarazioni ven di avere diritto di accesso ai dati personali e	gono rese e che il trattamento sarà sv	volto nel rispetto dei diritti e delle libertà
Data,			Il richiedente	

 <sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011.
 <sup>55</sup> Per familiari conviventi si intende chiunque conviva con i soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, purché maggiorenne









## **ALLEGATO 2**

## **INTERVENTO CODICE 112103**

"Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici"

SEZIONE ANAGRAFICA

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

La compilazione del presente allegato è obbligatoria.

Esso sintetizza anche informazioni utili alla classificazione e valutazione dell'istanza di finanziamento facilitando la compilazione della scheda dei "CRITERI DI SELEZIONE" per l'autovalutazione, fino all'auto-attribuzione del punteggio finale.

Il documento deve essere datato e siglato in ogni pagina dal richiedente.

Nel caso di richiesta di contributo che prevede l'interessamento di più imbarcazioni da pesca, l'istante (armatore ovvero proprietario) deve compilare tale Allegato per ciascuna imbarcazione oggetto della richiesta di contributo.









## A.1 SEZIONE ANAGRAFICA

TAB.A.1.1 – Da compilare nel caso in cui il richiedente sia l'IMPRESA ARMATRICE del peschereccio

pescnereccio				
ANAGRAFICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA ARMATRICE DEL PESCHERECCIO				
Cognome, Nome				
Comune	CAP			
Indirizzo				
Provincia	C.F.			
	recapiti			
ANAG	RAFICA DELL'IMPRESA ARMATRICE DEL PESCHERECCIO/I			
Ragione Sociale	Forma giuridica			
Comune	CAP			
Indirizzo				
Provincia	C.F./P. IVA			
nume	ero RIP, data, compartimento iscrizione			
	Recapiti			

TAB.A.1.2 – Da compilare nel caso in cui il richiedente sia l'IMPRESA ARMATRICE del peschereccio – anagrafica dei componenti dell'organo decisionale dell'impresa armatrice (Indicatori T1-T2)

nome	cognome	luogo di nascita	data di nascita	Codice fiscale	sesso m/f	carica posseduta









TAB.A.1.3 – Da compilare nel caso in cui richiedente sia il PROPRIETARIO (non armatore) del peschereccio(Indicatori T1-T2).

der pesenereceis(	indicator 11 12).						
ANAGRAFICA DEL/I PROPRIETARIO/I (PERSONA FISICA O GURIDICA) DEL PESCHERECCIO							
Cognome*, Nome oppure							
Ragione sociale							
Forma giuridica	P.IVA						
Nato/a* in	Data*						
Comune	CAP						
Indirizzo							
Proprietà carati n.	C.F.*						
	Recapiti						
	Sesso (m/f)						
*solo per le persone f	*solo per le persone fisiche						

(numero schede anagrafiche variabile su esigenza del beneficiario)

TAB.A.1.4: Da compilare nel solo caso in cui il richiedente sia il PROPRIETARIO persona giuridica, (non armatore), del peschereccio - anagrafica dei componenti dell'organo decisionale, (Criteri di selezione T1e T2)

nome	cognome	luogo di nascita	data di nascita	Codice fiscale	sesso m/f	carica posseduta









TAB.A.1.5: Da compilare nel solo caso in cui il richiedente sia il PROPRIETARIO (non armatore), del peschereccio - anagrafica dell'impresa armatrice del peschereccio

ANAGRAFICA	DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA ARMATRICE DEL PESCHERECCIO
Cognome, Nome	
Comune	CAP
Indirizzo	
Provincia	C.F.
	recapiti
ANAG	RAFICA DELL'IMPRESA ARMATRICE DEL PESCHERECCIO
Ragione Sociale	Forma giuridica
Comune	CAP
Indirizzo	
Provincia	C.F./P. IVA
nume	ero RIP, data, compartimento iscrizione
	Recapiti

## A.2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO E CATEGORIA DI OPERE PER CIASCUNA IMBARCAZIONE

LA SEZIONE A.2 DEVE ESSERE COMPILATA PER L'IMBARCAZIONE DA PESCA OGGETTO DELL'INVESTIMENTO SECONDO IL MODELLO "ALLEGATO IMBARCAZIONI"

## A.3 COSTI COMPLESSIVI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

I VALORI DELLA SEZIONE A.3 DOVRANNO COINCIDERE CON LA SOMMA DEI COSTI, PER OGNI TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO PER L'IMBARCAZIONE DA PESCA OGGETTO DI INTERVENTO RIPORTATA NELLA SEZIONE A.2









## QUADRO ECONOMICO PER IMBARCAZIONE

TAR A 3 1. 01-	Investimenti	nella riduzione del	consumo di energia	o noll'officionza	onovaotica
1 AD A.J.1. VI-	minesumenu	nena raaqione aei	consumo di energia	e neu efficienza	energencu

DENOMINAZIONE IMBARCAZIONE	N.UE	COSTI
TAB A.3.2: Spese generali		
DENOMINAZIONE	N.UE	COSTI

#### TAB A.3.3: CODICE NATURA CUP N.7

**IMBARCAZIONE** 

TAB A.S.S. CODICE NATURA CUI N.7				
VOCI DI COSTO	IMPORTO			
Altro				
Materiali inventariabili				
Materiale di consumo				
Progettazione e studi				
Lavori				
Oneri di sicurezza				
Iva su lavori ed oneri di sicurezza				
Iva residua				
TOTALE				

## A.4 DESCRIZIONI DELLE FASI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ED INDICAZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE (CRONOPROGRAMMA)

Nella prima colonna inserire la descrizione sintetica della fase che si intende realizzare. Nelle successive due colonne indicare le presumibili date di inizio e fine di ciascuna fase del programma d'investimento.

TAB A.4.1 Cronoprogramma degli interventi

DESCRIZIONE FASE	DATA D'INIZIO	DATA DI FINE	DURATA
			Calcolato
			Calcolato
			Calcolato









(numero di righe variahile su esigenza del heneficiario)

## A.5 PROSPETTO FINANZIARIO DELLE FONTI E DEGLI ESBORSI

TAB A.5.1 Prospetto delle fonti e degli esborsi

COSTO	CONTRIBUTO	PARTECI	PAZIONE PRIV	VATA
INVESTIMENTO	RICHIESTO	Risorse proprie	Mutuo	Altro

(numero di righe variabile su esigenza del beneficiario)

## A.6 CRITERI DI SELEZIONE

L'istante dovrà compilare la tabella sottostante inserendo i punteggi (colonna "Punteggio P=C\*Ps) che ritiene idonei all'iniziativa presentata, nonché la descrizione della motivazione a supporto del valore inserito. Nella Tab A.6.2 si riportano alcune indicazioni per su determinati criteri di selezione

#### **TAB A.6.1**

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0 <c<1)< th=""><th>Peso (Ps)</th><th>Punteggio P=C*Ps</th><th>Motivazione</th></c<1)<>	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps	Motivazione
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile, ovvero il rappresentante legale della società armatrice è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1		
T2	Minore età del richiedente, ovvero del rappresentante legale della società armatrice ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali della società armatrice, ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) <40 anni C=1	1		
		TOTALE			









		•	•	•	
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,9 R1=Media C=0,8	1		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	1		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	1		
SR4	Il richiedente ha sede legale ovvero è residente in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R4)	R4=SI C=1 R4=NO C=0	1		
SR5	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R5)	R5=SI C=1 R5=NO C=0	5		
		TOTALE			
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,9 Q1=bassa C=0,8	40		
Q2	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q2)	Q2<=5 C=0  5 <q2<=10 10<q2<="15" 15<q2<="20" c="0,95" q2="">20 C=1</q2<=10>	5		









1	1	Ī	Ī	Ì	1
	Età del motore come riportato sui	Q3<=5 C=0 5 <q3<=10 C=0,85</q3<=10 			
Q3	documenti di bordo ovvero sul libretto del motore e senza rilevanza della frazione di anno	10 <q3<=15 C=0,9</q3<=15 	10		
	(Q3)	15 <q3<=20 C=0,95</q3<=20 			
		Q3>20 C=1			
Q4	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0	1		
Q5	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	1		
Q6	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0	1		
		TOTALE			
SO1	L'iniziativa prevede la sostituzione di motori endotermici con quelli elettrici (O1)	SO1=NO C=0 SO1=SI C=1	1		
SO2	Maggiore riduzione in termini percentuali di CO2 emessa dal nuovo motore rispetto a quella minima prevista dall'art.18 comma 2 lett. b) e c)(O2)	SO2= 20% C=0 20% <so2<= 22% C=0,8 22%<so2 C=1</so2 </so2<= 	5		









SO3	Numero di kW del motore da sostituire (O3)	SO3<=15 C=0 15 <so3<=25 C=0,85 25<so3<=35 C=0,9 35<so3<=45 C=0,95 SO3&gt;45 C=1</so3<=45 </so3<=35 </so3<=25 	5	
SO4	L'imbarcazione su cui si installa il motore appartiene al segmento della piccola pesca costiera (O4)	SO4=NO C=0 SO4=SI C=1	20	
	TOTALE			
	TOTALE PESO/PUNTEGGIO			

## **TAB A.6.2**

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVI	ERSALI	
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile, ovvero il rappresentante legale della società armatrice è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il richiedente è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2  CRITERI SPECIE	Minore età del richiedente, ovvero del rappresentante legale della società armatrice ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali della società armatrice, ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono









	Media Impresa (PMI)	contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europa n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, se il richiedente ha sede legale in uno del Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SR5	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	Qualora il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad azioni di recupero di rifiuti dai fondali marini il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del MASAF in attuazione della Legge Salvamare n.60 del 17 maggio 2022
CRITERI QUALIT	TATIVI DELLA PROPOSTA PROGE	TTUALE
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere l'imbarcazione energeticamente più performante, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno	
Q3	Età del motore come riportato sui documenti di bordo ovvero sul libretto del motore e senza rilevanza della frazione di anno	
Q4	L'iniziativa capitalizza attività già	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente









	realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	
Q5	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo	
Q6	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).	
CRITERI SPECIF	ICI DELLE OPERAZIONI ATTIVAT	TE	
SO1	L'iniziativa prevede la sostituzione di motori endotermici con quelli elettrici	Qualora nel progetto sia prevista la sostituzione di apparati motori endotermici con quelli elettrici il valore del coefficiente C sarà pari ad 1, altrimenti il valore sarà 0.	
SO2	Maggiore riduzione in termini percentuali di CO2 emessa dal nuovo motore rispetto a quella minima prevista dall'art.18 comma 2 lett. b) e c)	Il criterio mira a favorire le operazioni che comportano una riduzione di emissioni superiore al minimo richiesto dall'art. 18 comma 2 lett b) e c) del Reg. UE n. 2021/1139. Pertanto, il valore del coefficiente sarà pari ad 1 nel caso della sostituzione del motore con uno che presenta una maggiore riduzione di CO2 rispetto a quella minima prevista dall'art.18 comma 2 lett. b) e c). La maggiore riduzione è scelta dal soggetto attuatore. Al di sotto di tale riduzione di CO2 il valore del coefficiente C sarà pari a 0.	
SO3	Numero di kW del motore da sostituire	Il valore del coefficiente assume valore crescente in relazione al numero di kW del motore. Al coefficiente C è attribuito un valore pari a 0 nel caso di sostituzione di motori di potenza pari o inferiore ad un valore minimo e valore pari ad 1 nel caso di un valore di potenza massima. I valori minimi, massimi ed intermedi del numero di kW, così come i valori assunti dal coefficiente C sono scelti dal soggetto attuatore	
SO4	L'imbarcazione su cui si installa il motore appartiene al segmento della piccola pesca costiera	Se l'imbarcazione su cui si installa il nuovo motore afferisce alla piccola pesca costiera allora il valore del coefficiente C è pari ad 1 altrimenti è pari a 0	

## A7 – INDICATORI PREVISIONALI DI PROGETTO

TAB A.7.1. Elenco degli indicatori di risultato previsionali di progetto presenti nel PN-FEAMPA 21-27









CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	VALORE
01	CR 18	Consumo di energia che comporta una riduzione delle emissioni di CO2	kWh / tonnellate o litri / h	

IL TECNICO PROGETTISTA (nome e cognome) (TIMBRO)









## A8 - ASSEVERAZIONI DEL TECNICO PROGETTISTA

Il/la sottoscritto/a		nato/a a		prov.
Il/la sottoscritto/a il	e reside	nte a		
provviacellularef				
P.IVAal ndell'operazione candidata al	della Pro	_, iscritto vincia_	all'ordine , in qualità	professionale di progettista
dell'operazione candidata al	cofinanziamento di	cui al bando di attu	uazione dell'Azi	ione 1 - codice
112103 PN FEAMPA 21-conferito da	-27denominata:	111	, a segui	ito di incarico
conferito da	con sec	e legale inP.IVA		, ana via
C.F.	_ '''.	1.1vA		·,
C.F. consapevole delle sanzioni p falsi (art. 76 del DPR n.445/	penali nel caso di dic 2000)	hiarazioni non veriti	ere, di formazio	one o uso di atti
	ASS	EVERA		
la piena conformità dell'ope ed in materia igienico-sanita		-		ria di sicurezza
	DICI	HIARA¹		
□ la completezza della docamministrativa ed econo □ il livello esecutivo de elaborati progettuali gra □ la rispondenza delle sce □ l'esistenza delle dichia legislative comunque ap □ l'impossibilità di reper specializzati (specificare il rispetto delle prescrizi □ l'acquisizione di tutte l'immediata cantierabili □ il non aumento della ca dell'operazione ammess	omica dell'intervento lla progettazione de fici, descrittivi e tecr lte progettuali alle es razioni in merito al oplicabili al progetto; rire o utilizzare più e il bene); oni normative, tecnic le approvazioni ed tà dell'operazione; opacità/abilità di catt	; ella completezza, a nico-economici, prev igenze di manutenzi rispetto delle pres à fornitori per l'ac che e legislative com autorizzazioni di le ure del peschereccio	deguatezza e oristi; one e gestione; crizioni normat equisizione di la nunque applicab egge, necessarie	chiarezza degli ive, tecniche e beni altamente ili al progetto; e ad assicurare
Data,		Il proge (firma e tim		
(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/200 addetto a riceverla ovvero la richiesta si sottoscrittore).			11 1	1

<sup>1</sup>Nella compilazione del presente modello si dovranno apporre, ove previsto, le crocette negli appositi quadratini di opzione per indicare con chiarezza la scelta operata.









## ALLEGATO IMBARCAZIONI CODICE 112103

"Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici"

L'"ALLEGATO IMBARCAZIONI" deve essere compilato per l'imbarcazione oggetto di istanza.

N.UE	Matr.	Età del peschereccio(*)	GT	kW	Autorizzata alla pesca entro (miglia)
N. RIP		ema di pesca principale			Sistemi di pesca secondari
Nr Carati		Estremi del roprietario			Residenza

<sup>(\*)</sup> Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno. La data di entrata in servizio corrisponde alla data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza. In deroga al primo comma, la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci: a) qualora non sia stato rilasciato alcun certificato ufficiale di sicurezza; o b) per i pescherecci entrati in servizio prima del 1° dicembre 1986.









## PERIODO DI ATTIVITA' DI PESCA

Indicare	le	giornate	di	attività	di	pesca	effettuate	nei	due	anni	civili	precedenti	all'anno	di
presentaz	zior	ne della do	oma	anda di s	oste	egno								

Data inizio giornata pesca	Data ultimazione giornata di pesca	Numero giorni di pesca
01/01/2023	31/12/2024	

(numero di righe variabile su esigenza del beneficiario)

Descrizione dell'intervento		

TAB - 01- Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica (Inserire il dettaglio dei costi connessi alla realizzazione dell'operazione 01 (cfr. ALLEGATO

DESCRIZIONE	COSTI

(numero di righe variabile su esigenza del beneficiario)

TAB – Spese generali

DESCRIZIONE	COSTI	% su totale









MACCHINARIO/ATTREZZATURA/ LAVORI	Inserire il riferimento della ditta scelta				
	PREVENTIVO 1	PREVENTIVO 2	PREVENTIVO 3		
Descrizione					
Costi					
Motivazioni della scelta operata					
Estremi della ditta scelta					

(numero di righe variabile su esigenza del beneficiario)

RELAZIONE	

Dichiarazione di congruità del preventivo scelto a firma del tecnico progettista

#### IL TECNICO PROGETTISTA

(nome e cognome) (TIMBRO)

(ove pertinente) Dichiarazione illustrativa dell'impossibilità di reperire o utilizzare più fornitori (art. 63 co. 2 lett. b D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) a firma del tecnico progettista









## **ALLEGATO N 3**

## DELEGA UTILIZZO PEC E DOMICILIAZIONE PER RICEZIONE ED INVIO DI COMUNICAZIONI

Il sottoscritto / La sottoscritta

eneralita					
Cognome o Ragione Sociale		Nome			
	Sesso	Comune di nascit	a		
Forma giuridica					
Data di nascita		Partita IVA			
esidenza o sede legale		J L			
Indirizzo e n. civico		Tel.		Cell.	
Comune			Prov.	Сар	
appresentante legale					
Cognome o Ragione Sociale		Nome			
Data di nascita	Sesso	Comune di nascit	a		
Codice Fiscale					
esidenza del rappresentante le	egale	l			
Indirizzo e n. civico		Tel.		Cell.	
Comune			Prov.	CAP	
	DELE	C G A			
l signor/ la signora					
ognome		nome			
nato/a	il				
esidente nel comune di	indirizz	0		n. civico	
odice fiscale/P.Iva					
itolare della casella di posta certificata					
titolare della casella di posta certificata	o (DEC) della documentazio	(inserire indirizzo	pec)	ziono al Dando di attuazio	<b>n</b> 0

all'invio tramite posta elettronica certificata (PEC) della documentazione richiesta per la partecipazione al Bando di attuazione Priorità 1 obiettivo specifico 1.2 intervento 112103;

## AUTORIZZA

- il delegato ad inviare e ricevere tutte le comunicazioni inerenti il Bando di attuazione Priorità 1 obiettivo specifico 1.2 intervento 112103;
- la Struttura di Progetto Attuazione Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura ad utilizzare la precitata casella di posta elettronica certificata, da valere quale domiciliazione del delegante, per tutte le comunicazioni inerenti il predetto Bando.

La presente delega vale fino a revoca scritta.	
Luogo e data	Firma *

<sup>\*</sup> Si allega copia fronte retro di un documento valido d'identità del sottoscrittore









Allegato 4

#### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

## AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000

(Per gli Armatori delle imbarcazioni da pesca)

П	sottoscritto	nato ail
		, come da allegata copia di valido documento di identità, in qualità di Armatore
de	ll'imbarcazione	da pesca (indicare
gli	estremi identif	icativi dell'imbarcazione)
COI	n riferimento	alla domanda presentata per la procedura indetta con avviso pubblico a valere
sul	ll'Intervento 11	2103 (Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui
car	mbiamenti clim	atici) approvato con determina
COI	nsapevole delle	e responsabilità e sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in
cas	so di dichiarazio	oni mendaci e formazione o uso di atti falsi ed assumendone piena responsabilità,
		DICHIARA
ai	sensi degli artt	. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 di non aver presentato altre istanze per l'Intervento in
qu	estione, con rif	erimento all'imbarcazione sopra identificata, nell'intero territorio nazionale.
Lu	ogo e Data	
		Firma









# ALLEGATO A INTERVENTO CODICE 112103

## **DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE DI INTERVENTO**

#### 1. OPERAZIONI ATTIVABILI ED ATTIVITA' AMMISSIBILI

L'intervento può attivare l'operazione riportata nel capitolo 2 del Bando.

Di seguito si riportano indicazioni specifiche per l'operazione attivabile nell'ambito dell'intervento di codice 112103.

## 01- Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati all'ammodernamento ovvero alla sostituzione del motore principale e dei motori secondari (compresi generatori di corrente elettrica), per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 24 metri f.t e nel segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'art. 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca. In fase di selezione delle operazioni si darà priorità alla sostituzione e/o ammodernamento degli apparati motori di imbarcazioni di lunghezza sotto i 12 m f.t. e che non riportano alcun attrezzo trainato in licenza; nel caso di segmenti di flotta non appartenenti al segmento della piccola pesca costiera è ammessa solo la sostituzione con nuovi motori.

A norma dell'art.18 del par. 2, lettera d) del Reg. (UE) n. 1139/2021, si considera che la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> richiesta sia stata realizzata in uno dei seguenti casi:

- se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore dei motori interessati nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto indicano che il nuovo motore emette il 20 % di CO<sub>2</sub> in meno rispetto al motore sostituito; o
- se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore dei motori interessati nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto indicano che il nuovo motore usa il 20 % di combustibile in meno rispetto al motore sostituito.

Saranno sostenuti prioritariamente gli interventi che prevedono l'uso di energie rinnovabili (es. motori elettrici o ibridi) che concorrono direttamente alla riduzione delle cause che determinano i cambiamenti climatici.

Le spese ammesse possono riguardare:

• acquisto di beni e servizi riguardanti le imbarcazioni e funzionali alla riduzione delle emissioni inquinanti o gas a effetto serra ed all'aumento dell'efficienza energetica (es: ammodernamento o sostituzione del motore con altro motore la cui potenza in kW non supera quella del motore attuale per i piccoli pescherecci costieri, ammodernamento o sostituzione









del motore con altro motore la cui potenza in kW non supera quella del motore attuale ed emette almeno il 20 % di CO<sub>2</sub> in meno rispetto al motore attuale per gli altri pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri, sostituzione di motori endotermici con quelli elettrici o ibridi);

#### 2. SELEZIONE AL FINANZIAMENTO

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra 0 (il valore 0 potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall'avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale.

#### Criteri di selezione intervento codice 112103

OPERAZIONE A REGIA					
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0 <c<1)< th=""><th>Peso (Ps)</th><th>Punteggio P=C*Ps</th></c<1)<>	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps	
CRITI	CRITERI TRASVERSALI				
Т1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile, ovvero il rappresentante legale della società armatrice è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1		
T2	Minore età del richiedente, ovvero del rappresentante legale della società armatrice ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali della società armatrice, ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) <u>&lt;</u> 40 anni C=1	1		
CRITI	ERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,9 R1=Media C=0,8	1		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	1		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	1		
SR4	Il richiedente ha sede legale ovvero è residente in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R4)	R4=SI C=1 R4=NO C=0	1		
SR5	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R5)	R5=SI C=1 R5=NO C=0	5		
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE					











Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,9 Q1=bassa C=0,8	40	
Q2	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q2)	Q2<=5 C=0 5 <q2<=10 c="0,85&lt;br">10<q2<=15 c="0,9&lt;br">15<q2<=20 c="0,95&lt;br">Q2&gt;20 C=1</q2<=20></q2<=15></q2<=10>	5	
Q3	Età del motore come riportato sui documenti di bordo ovvero sul libretto del motore e senza rilevanza della frazione di anno (Q3)	Q3<=5 C=0 5 <q3<=10 c="0,85&lt;br">10<q3<=15 c="0,9&lt;br">15<q3<=20 c="0,95&lt;br">Q3&gt;20 C=1</q3<=20></q3<=15></q3<=10>	10	
Q4	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0	1	
Q5	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	1	
Q6	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0	1	
CRITI	ERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE			
SO1	L'iniziativa prevede la sostituzione di motori endotermici con quelli elettrici (O1)	SO1=NO C=0 SO1=SI C=1	1	
SO2	Maggiore riduzione in termini percentuali di CO2 emessa dal nuovo motore rispetto a quella minima prevista dall'art.18 comma 2 lett. b) e c)(O2)	SO2= 20% C=0 20% <so2<=22% c="0,8&lt;br">22%<so2 c="1&lt;/td"><td>5</td><td></td></so2></so2<=22%>	5	
SO3	Numero di kW del motore da sostituire (O3)	SO3<=15 C=0 15 <so3<=25 c="0,85&lt;br">25<so3<=35 c="0,9&lt;br">35<so3<=45 c="0,95&lt;br">SO3&gt;45 C=1</so3<=45></so3<=35></so3<=25>	5	
SO4	L'imbarcazione su cui si installa il motore appartiene al segmento della piccola pesca costiera (O4)	SO4=NO C=0 SO4=SI C=1	20	
		TOTALE	100	

In fase di verifica amministrativa finale/sopralluogo, l'Amministrazione controlla il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'intervento.

Al fine della liquidazione del contributo, tale punteggio deve comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento, pena la revoca del contributo.









#### 3. CARATTERIZZAZIONE DELLA SPESA

#### 3.1 SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito delle operazioni attivabili dall'intervento di codice 112103, le principali categorie di cui al capitolo 5.3 riguardano:

### a) Spese per beni e servizi

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata.

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni fatta eccezione di quanto previsto al capitolo 7.12 del documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto alla procedura negoziata, previo preliminare invito a presentare preventivi ad almeno tre (3) diversi operatori economici. La richiesta di preventivo va fatta a mezzo e-mail o pec, come il relativo riscontro. I preventivi presentati devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, e devono riportare:

- numero e data di emissione;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA, della ditta emittente;
- timbro, nominativo, e sottoscrizione del legale rappresentante o suo delegato, della ditta emittente;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, del richiedente;
- dettagliata descrizione del bene (es. dimensioni, consumi energetici, potenza, caratteristiche principali, eventuale matricola, ecc.);
- prezzo imponibile del bene, aliquota I.V.A. cui è sottoposto, ammontare IVA, e importo totale;
- indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal beneficiario sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La procedura negoziata a mezzo richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi









amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

## b) Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono da computare nel modo seguente:

- per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) le spese ammissibili sono quelle previsti da tale normativa connesse alla realizzazione degli interventi;
- per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA. La percentuale indicata è valida per le spese riferite unicamente ad un progetto finanziato. Nel caso in cui fanno riferimento a più attività il calcolo avverrà mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione", secondo un metodo di ripartizione oggettivo, giustificato.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'AdG;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;
- le spese relative alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.) da computare per quota parte di utilizzo del progetto.

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è









necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In alternativa per i costi indiretti sostenuti dal beneficiario è possibile applicare un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.





# PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

# LINEE GUIDA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

## **INDICE**

Acroni	imi	4
Defini	zioni	4
Quadr	o normativo di riferimento	ε
Preme	essa	8
1.	Principi generali: l'ammissibilità della spesa	8
2.	Periodo di eleggibilità della spesa	10
3.	Ammissibilità delle spese nel caso di Partenariato Pubblico Privato (PPP)	11
4.	Ammissibilità delle spese nel caso di Accordi tra Pubbliche Amministrazioni art. 15 della Legge n. 241/90	12
5.	Forme di aiuto	13
6.	Sovvenzioni e modalità di calcolo	13
6.1.	Costi diretti del personale	14
6.2.	Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale	15
6.3.	Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti	15
6.4.	Sovvenzioni soggette a condizioni	15
7.	Altre norme specifiche di ammissibilità per le sovvenzioni	16
7.1.	Contributi in natura	16
7.2.	Ammortamento	16
7.3.	Spese connesse al credito d'imposta	16
7.4.	Spese connesse all'esonero contributivo	17
7.5.	Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse	17
7.6.	Spese connesse all'operazione	18
7.7.	Spese per lavori	18
7.8.	Spese per beni e servizi	18
7.9.	Spese generali	19
7.10.	Acquisto di beni materiali nuovi	20
7.11.	Investimenti immateriali	20
7.12.	Acquisto di materiale usato	20
7.13.	Acquisto di terreni	21
7.14.	Acquisto di edifici	21
7.15.	Locazione finanziaria	22
7.16.	Affitto 23	

LINEE GUIDA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

7.17.	Altre tipologie di spesa	24
7.18.	Spese connesse ad operazioni dichiarate già avviate alla presentazione della domanda di finanziamento	24
7.19.	Documenti giustificativi di spesa	25
7.20.	Opzioni di Costi Semplificati e relativa rendicontazione	27
7.21.	Spese non ammissibili	29
8.	Strumenti finanziari	30
9.	Premi	32
10.	Stabilità delle operazioni	32
11.	Operazioni soggette a esecuzione scaglionata	34
12.	Operazioni realizzate ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici	35
13.	Aiuti di Stato	35
14.	Tracciabilità dei pagamenti	35
15.	Intensità dell'aiuto pubblico	37
16.	Conservazioni dei documenti	38

#### Acronimi

AdG	Autorità di Gestione
AdP	Accordo di partenariato
CdS	Comitato di sorveglianza
FEAMPA	Fondo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura/ Reg. (UE) 2021/1139
CLLD	Community Led Local Development
GAL	Gruppi di Azione Locale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
MASE	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
OCS	Opzioni di Costi Semplificati
OO.II.	Organismi intermedi
OP	Organizzazione di produttori
PCP	Politica comune della pesca
PN	Programma Nazionale
PPP	Partenariato pubblico-privati
UE	Unione Europea
CPR	Reg. (UE) 2021/1060 e s.m.i.
PA	Pubblica Amministrazione
CU	Costi Unitari

#### Definizioni

**Operazione** - si intende, ai sensi dell'art. 2, punto 4, del Reg. (UE) n. 2021/1060:

- un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione;
- nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario.

Tipologie di operazioni – si intendono quelle previste nella tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79

<u>Destinatario finale</u> - si intende, ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 2021/1060, la persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario.

Organismo di diritto pubblico - il punto 9 dell'art. 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio intende per "organismo di diritto pubblico" qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. L'Allegato III della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, contiene un elenco non limitativo degli Organismi di diritto pubblico. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.

La Commissione Europea, con nota Ares (2016) 2838882 del 17 giugno 2016, ha chiarito che per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo:

a) istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale;

- b) dotato di personalità giuridica;
- c) sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti regionali o locali, o altri organismi di diritto pubblico;
- d) soggetta al controllo di gestione di questi ultimi;
- e) il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza, abbia più della metà dei membri nominati dalle autorità statali, regionali o locali, o da altri organismi di diritto pubblico.

<u>Beneficiario collettivo</u> - gli organismi plurisoggettivi previsti nel nostro ordinamento con struttura associativa che perseguono finalità che travalicano l'interesse economico dell'ente collettivo, essendo preordinati alla soddisfazione di interessi dei membri che compongono l'ente collettivo o di tutta la collettività.

Nella definizione di "Beneficiario collettivo", possono rientrare:

- 1. Enti associativi di natura non imprenditoriale, quali:
  - Le **associazioni**, che sono organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una **finalità non economica**; possono essere dotate di personalità giuridica (*associazioni riconosciute*) oppure no (*associazioni non riconosciute*).
  - Le **fondazioni** sono organizzazioni che si avvalgono di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico; sono dotate di personalità giuridica.
  - I **comitati** sono organizzazioni di più persone che, attraverso una raccolta pubblica di fondi, costituiscono un patrimonio con cui realizzare finalità altruistiche.

#### 2. Enti associativi di collaborazione interaziendale, quali:

- Le società cooperative, che sono aggregazioni di persone fisiche o di imprese che hanno uno scopo mutualistico, che consiste nell'assicurare ai soci lavoro, beni di consumo o servizi a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.
- I consorzi contrattuali, quelli in forma societaria e i consorzi di cooperative che sono aggregazioni volontarie, legalmente riconosciute, tra imprese operanti nello stesso settore di attività o in settori connessi, che hanno come obiettivo non la produzione di guadagni da distribuire ai propri membri (c.d. causa di lucro che invece caratterizza le società di persone o di capitali) ma quello di mettere in comune singole fasi delle attività di ciascuna impresa consorziata (consorzi di servizi) oppure di realizzare un coordinamento delle attività delle singole imprese (consorzi di coordinamento). La prevalenza della mutualità consortile nei consorzi li rende idonei a rivestire la qualifica di beneficiari collettivi;
- Le reti di impresa, di cui all'art. 3, comma 4-ter, del d.l. n. 5/2009, sia quelle costituite come rete-contratto che quelle costituite come rete-soggetto.
- Le O.P. riconosciute ai sensi del Reg.(UE) 2013/1379 sono considerati beneficiari collettivi qualora sono costituite in una delle forme di cui ai punti precedenti

Interesse collettivo - il criterio dell'interesse collettivo è riferito all'operazione in quanto gli investimenti devono essere intrapresi nell'interesse collettivo di una categoria o di un'organizzazione e quindi avere una portata più ampia di singoli interessi individuali, ossia corrispondere ad un'operazione compiuta nell'interesse di tutti. A titolo di esempio, l'acquisto di attrezzature per conto dei membri di un'associazione professionale o di una cooperativa per ottenere migliori offerte commerciali, non può qualificarsi come un'operazione di interesse collettivo, in quanto i membri dell'organizzazione collettiva finirebbero per possedere l'attrezzatura, diventando di fatto i beneficiari effettivi. Viceversa l'acquisto da parte di un'impresa di una macchina per la produzione del ghiaccio liquido che ha lo scopo di fornire servizi ad una comunità di pescatori in una determinata area si configura come interesse collettivo (in questo esempio la macchina per la produzione di ghiaccio liquido acquistata dall'impresa aumenterebbe il valore delle catture per la collettività dei pescatori e la qualità del pesce per i consumatori). Quello che rileva, quindi, è la finalità nell'utilizzo collettivo del bene/servizio creato e non la tipologia di soggetto che realizza l'operazione.

Elementi innovativi - per la valutazione degli elementi innovativi di un progetto, l'AdG utilizza come riferimento i manuali OCSE di Frascati 15 e Oslo 2018, che rappresentano principali orientamenti internazionali per le definizioni e le metodologie in ambito di ricerca, sviluppo ed innovazione, nonché la norma ISO 56002, prima linea guida internazionale sui sistemi di gestione dell'innovazione. Sono in ogni caso esclusi dal poter essere considerati quali elementi innovativi i meri cambiamenti di tecniche, metodi o processi già in uso sul territorio o i miglioramenti minori, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali o servizi, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici.

#### **Beneficiario** - ai sensi dell'articolo 2, punto 9 del CPR, il beneficiario può essere:

- a) un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni;
- b) nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;
- c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
- d) nel contesto degli aiuti «*de minimis*» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 (37) o (UE) n. 717/2014 (38) della Commissione e ss.mm. e ii., lo Stato membro può decidere che il beneficiario è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione;
- e) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione.

# Quadro normativo di riferimento

- Reg. (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Reg. (UE) 2012/360 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (*«de minimis»*) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;

- Reg. (UE) 2013/1407 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*»;
- Reg. (UE) 2013/1408 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;
- Reg. (UE) 2014/717 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Reg. (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Reg.(UE) 2023/2391 della Commissione relativo che modifica i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti «de minimis» per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica, il relativo periodo di applicazione ed altri aspetti
- Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;
- Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 approvato con Decisione di Esecuzione C (2022) 4787 del 5 luglio 2022;
- PN FEAMPA 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione (2022) 8023 final del 3 Novembre 2022;
- Decreto Ministro n. 0667224 del 30/12/2022 con cui nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027 sono state designate, in qualità di Autorità di Gestione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; in qualità di Autorità Contabile, l'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); in qualità di Autorità di Audit, l'Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- Decreto Ministro n. 233337 del 04 maggio 2023 che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- Decreto del Presidente della Repubblica in corso di approvazione, ad oggetto "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus, dal Fondo per una transizione giusta, dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione, dal Fondo Sicurezza interna e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo di programmazione 2021/2027".

#### Premessa

L'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060 (CPR), recante disposizioni comuni sui Fondi Europei, prevede che "L'ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici relativi ai fondi, o in base agli stessi".

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica in corso di approvazione, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2021-2027, il presente documento stabilisce una serie di disposizioni comuni sull'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione del fondo, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, fatta salva la possibilità di applicazioni più restrittive.

# 1. Principi generali: l'ammissibilità della spesa

Il presente documento si pone come guida per l'ammissibilità della spesa e ha l'obiettivo di definire gli aspetti rilevanti connessi alla regolarità della spesa delle operazioni finanziate con risorse FEAMPA, nel rispetto:

- delle disposizioni contenute nel regolamento finanziario n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- delle disposizioni normative nazionali e comunitarie relative agli aiuti di stato, agli appalti pubblici e all'obbligo di pubblicità;
- dei regolamenti e degli altri atti di esecuzione/delegati relativi ai Fondi UE che riguardano anche il FEAMPA;
- dei regolamenti e degli altri atti di esecuzione/delegati relativi al FEAMPA;
- del PN FEAMPA 2021-2027 e dei relativi Allegati;
- dei documenti attuativi e manuali del PN FEAMPA 2021-2027;
- dei principi di contabilità pubblica e del Decreto del Presidente della Repubblica in corso di approvazione sull'ammissibilità della spesa.

In considerazione della corrispondenza del Beneficiario con l'AdG (o con gli OO.II.) ovvero con altri organismi pubblici o privati terzi si distingue tra operazioni a titolarità e operazioni a regia. Nello specifico, un'operazione si definisce

- **a titolarità** quando il Beneficiario è l'AdG del PN FEAMPA 2021-2027, ovvero gli Organismi Intermedi, che possono in tal senso assumere la funzione di stazione appaltante, ovvero di committente dell'opera;
- **a regia**, quando il Beneficiario è diverso dall'AdG, ovvero dagli OO.II., e viene da questi selezionato. In particolare, il Beneficiario dopo essere stato selezionato, assume la funzione di stazione appaltante/committente dell'operazione, ovvero di soggetto deputato all'individuazione del soggetto attuatore e/o realizzatore dell'opera, ovvero del fornitore del bene o del servizio oggetto dell'operazione.

In via generale, ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (UE) n. 2021/1139, sono ammissibili al sostegno le

#### operazioni che:

- rientrano nell'ambito delle priorità e degli obiettivi specifici del PN FEAMPA, e siano ammissibili e coerenti con i relativi obiettivi;
- non rientrano tra le categorie di spese inammissibili riportate nel successivo par. 7.16;
- siano conformi al diritto dell'Unione applicabile;
- rispettino i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione.

In particolare, al fine di poter esprimere un giudizio di ammissibilità di una spesa è necessario considerare aspetti, quali:

- il contesto generale in cui il processo di spesa si origina;
- il periodo temporale in cui le spese sono state generate e sostenute;
- la natura del costo ed il suo importo;
- la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce;
- l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Per il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, per i contributi in natura e ammortamenti e per i costi diretti di finanziamenti a tasso forfettario, se a costi reali, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, deve soddisfare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) deve essere pertinente, vale a dire che le spese sostenute devono risultare direttamente connesse alle attività previste dal progetto/investimento, imputabile ad un'operazione selezionata dall'AdG e OO.II. o sotto la loro responsabilità, conformemente alla normativa applicabile, e riconducibile ad una delle categorie di spese ritenute ammissibili;
- b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta; fatte salve specifiche disposizioni sulla documentazione e le modalità di rendicontazione nel caso di ricorso alle Opzioni di costi unitari e somme forfettarie adottate dall'AdG.
- c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese, come specificato nel paragrafo che segue;
- d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del regolamento (UE) n. 2021/1060. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi stabilità dall'AdG o dagli OO.II. e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
- e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'AdG.

Per i costi da rimborsare relativi a costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario e finanziamenti non collegati ai costi, purché quest'ultima tipologia di sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95 del CPR, devono essere soddisfatte tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) l'operazione è selezionata dall'AdG e dagli OO.II. o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- b) le azioni che costituiscono la base per il rimborso dei costi sono attuate nel periodo di ammissibilità, come specificato nel paragrafo che segue;
- c) è assicurata l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del regolamento (UE) n. 2021/1060.

# 2. Periodo di eleggibilità della spesa

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del CPR, le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029.

Analogamente, nel caso di costi rimborsati secondo costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti non collegati ai costi, le azioni che costituiscono la base per il rimborso devono essere attuate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029.

Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

#### In particolare:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa e utilizzabile, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa.;
- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisto di attrezzature l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) e l'effettiva utilizzazione dell'opera. Sarà considerata opera materialmente conclusa qualora il mancato funzionamento sia imputabile al beneficiario;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte;
- nel caso dell'operazione 6 "Primo acquisto di un peschereccio", attivata dall'azione 6 –
  Intervento 02 Obiettivo Specifico 1.1., si specifica che tale operazione si intende
  perfezionata, ovvero materialmente completata o pienamente attuata, con la stipula dell'atto
  di compravendita e l'effettiva utilizzabilità dell'imbarcazione, ovvero, nel caso di attivazione
  contemporanea di più operazioni, al momento della conclusione di tutte le operazioni previste
  nell'atto di concessione.

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione alla Commissione, tramite SFC, della corrispondente proposta di modifica.

Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese connesse a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Fermo restando quanto previsto dalla citata normativa, con riferimento alla singola operazione, il

periodo di eleggibilità della spesa è stabilito dall'AdG e, per la parte di competenza, da ciascun O.I. negli avvisi pubblici, ovvero negli atti di concessione della sovvenzione, e può variare a seconda dell'operazione che si intende realizzare. Ad esempio, le spese si possono ritenere ammissibili dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico.

Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più Fondi o da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei Fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro Programma.

# 3. Ammissibilità delle spese nel caso di Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Ai sensi dell'art. 2, p. 15, del CPR, un'operazione PPP rappresenta una "operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità di un accordo PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale o entrambe".

Nel contesto dei PPP il "beneficiario" è l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla; in base all'art. 63 CPR la spesa è ammissibile se sostenuta da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP.

Ai sensi dell'art. 74 del CPR, l'AdG e l'O.I. esegue i pagamenti a un "conto di garanzia" istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità dell'accordo PPP. Il conto di garanzia è un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra l'organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'AdG o da un O.I. utilizzato per i pagamenti durante o dopo il periodo di ammissibilità.

Qualora il beneficiario sia una pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 165/2001 sottoposta a regime di tesoreria unica, non è possibile disporre l'apertura di conti correnti di garanzia presso i tesorieri. Pertanto, in sostituzione del siffatto conto di garanzia, la norma regolamentare è rispettata qualora ricorra quanto segue:

- iscrizione a bilancio da parte del soggetto pubblico delle somme relative al progetto, in capitoli vincolati sia in entrata, che in uscita;
- pagamento del canone all'operatore economico e trasmissione all'AdG e OO.II. di copia dei relativi mandati di pagamento quietanzati dal tesoriere;
- attestazione annuale da parte del soggetto pubblico sull'attuazione dell'intervento, controfirmata e convalidata dall'operatore privato, da presentarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, in accompagnamento al rendiconto annuale sui contributi ricevuti, da protrarsi per tutta la durata del progetto.

In sede di rendicontazione, il beneficiario dovrà rendicontare le spese sostenute per l'attuazione dell'operazione. Pertanto:

- 1) se il beneficiario è un organismo pubblico responsabile dell'avvio dell'operazione, si possono configurare le seguenti ipotesi:
  - potrà rendicontare la spesa pagata da lui al partner;
  - potrà rendicontare la spesa pagata dal partner privato per l'esecuzione dell'operazione.
- 2) se il beneficiario è il partner privato, questi potrà rendicontare le spese da lui sostenute per

l'attuazione dell'operazione.

La selezione del partner privato dovrà avvenire in conformità del codice dei contratti pubblici, prima della presentazione della domanda di finanziamento

# 4. Ammissibilità delle spese nel caso di Accordi tra Pubbliche Amministrazioni art. 15 della Legge n. 241/90

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, cui si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge. Detti accordi devono essere sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

L'elemento che caratterizza tale tipologia di accordi risiede nell'esercizio di un'attività di interesse comune. Tali atti, pertanto, sono espressione del principio di coordinamento di attività finalizzate ad uno scopo comune a due o più soggetti pubblici, per il cui raggiungimento le funzioni e le competenze facenti capo alle singole Amministrazioni sono raccordate secondo le modalità stabilite nell'accordo stesso. La norma ha una valenza generale e, conseguentemente, un ambito di applicazione estremamente eterogeneo, sia relativamente ai possibili contenuti dell'accordo che in relazione al grado di definizione degli impegni assunti. All'interno dell'ampia categoria di atti si possono individuare diverse tipologie, riconducibili sul piano sostanziale alle seguenti fattispecie:

- Protocolli di intesa
- Accordi di collaborazione o Convenzioni;
- Accordi stipulati ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora ricorrano le condizioni ivi previste e cioè quando l'accordo:
  - o interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti (come definite nell'Allegato I.1, par. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023) o enti concedenti (come definiti nell'Allegato I.1, par. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023), anche con competenze diverse;
  - o garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
  - determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, non limitandosi a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
  - o le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

In considerazione della natura di tali accordi che prevede l'esercizio congiunto di un'attività di interesse comune, tutte le Amministrazioni pubbliche, stazioni appaltanti e/o enti concedenti che sottoscrivono un accordo ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/90 sono beneficiarie del sostegno previsto dal PN FEAMPA 2021/2027 in quanto parimenti responsabili dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli interventi cofinanziati dal fondo, sulla base di quanto disposto nell'accordo medesimo. Nel caso di un accordo di collaborazione stipulato tra l'AdG ovvero da un O.I. ed una Pubblica Amministrazione, una stazione appaltante o un ente concedente per la realizzazione di un'attività di interesse comune, il

soggetto Beneficiario sarà costituito da tutti i soggetti firmatari dell'accordo di collaborazione e pertanto le spese sostenute da ciascuno di essi sono rendicontabili e certificabili, indipendentemente dall'avvenuto eventuale rimborso effettuato dall'AdG e/o dall'O.I.

#### 5. Forme di aiuto

Ai sensi dell'articolo 52 del CPR, il sostegno erogato dal FEAMPA può assumere una delle seguenti forme: sovvenzioni, strumenti finanziari, premi o una combinazione di tali modalità.

Un'operazione può beneficiare del sostegno di uno o più Fondi, o di uno o più Programmi nazionali o altri strumenti dell'Unione Europea, a condizione che in nessun caso si finanzino due volte i medesimi costi.

#### 6. Sovvenzioni e modalità di calcolo

Ai sensi dell'articolo 53 del CPR, le sovvenzioni nell'ambito del fondo FEAMPA possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
- b) costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamenti a tasso forfettario;
- e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per tipologie di operazione diverse facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
- f) finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95 del CPR.

Gli importi delle sovvenzioni relativi a costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
  - i. su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
  - ii. su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
  - iii. sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi i 200.000,00 euro;
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal Reg. (UE) n. 2021/1060 o dal Regolamento specifico FEAMPA o stabiliti sulla base degli stessi.

Per tali tipologie di sovvenzioni le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati sulla base di una delle suindicate modalità. Tali importi possono essere definiti anche sulla

base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi della politica di coesione, anche di precedenti cicli di programmazione, per tipologie analoghe di operazioni. Altresì, le opzioni di semplificazione dei costi applicate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possono applicarsi anche a tipologie analoghe di operazione finanziate a valere sul FEAMPA.

Per le forme di sovvenzioni relative a costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti non collegati ai costi, l'Autorità di Gestione e OO.II. può prevedere, negli avvisi pubblici, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità.

# 6.1. Costi diretti del personale

I costi del personale si dividono in due categorie di costi: costi del personale dipendente e costi del personale esterno, se non legato da un rapporto di lavoro dipendente. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

- a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
- b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina.

Quando si applica la tariffa oraria, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non può superare il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria; l'applicazione della suddetta metodologia di calcolo della tariffa oraria per i costi diretti del personale sarà valutata in analogia a quanto previsto per le Opzioni semplificate in materia di costi.

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.

Per le unità di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. In caso di persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo pieno, detta percentuale è pari al 100 per cento. Ai fini dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa applicata all'operazione.

Si evidenzia che il costo annuo o mensile lordo del lavoro per il personale è rappresentato dalla retribuzione lorda, determinata in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, comprensiva, nel rispetto dei contratti collettivi, delle retribuzioni in natura e le altre indennità aggiuntive, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. È ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci sopra citate o parte delle stesse.

# 6.2. Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale

Per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione può essere utilizzato un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza la necessità di dover eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

#### 6.3. Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti

Per applicare un tasso forfettario ai costi indiretti di un'operazione, è possibile basarsi su uno degli elementi seguenti:

- a) fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in base ad un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su una delle tre metodologie descritte nel precedente paragrafo 6.

Inoltre, se è già stato calcolato un tasso forfettario in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso fisso può essere utilizzato per un'operazione analoga ai fini della lettera c) del presente articolo.

# 6.4. Sovvenzioni soggette a condizioni

Gli Stati membri possono prevedere sovvenzioni per i beneficiari soggette a condizioni, da restituire totalmente o parzialmente come precisato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno. I rimborsi da parte del beneficiario sono effettuati secondo le condizioni convenute dall'AdG, dall'O.I. e dal beneficiario.

Le risorse restituite dal beneficiario dovranno essere reimpiegate allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma pertinente entro il 31 dicembre 2030 sotto forma di sovvenzioni soggette a condizioni o di strumento finanziario o tramite un'altra forma di sostegno. Gli importi restituiti e le informazioni sul loro reimpiego figurano nella relazione finale in materia di performance.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le risorse siano tenute in contabilità separate o con codici contabili appropriati.

Le risorse dell'Unione restituite in qualsiasi momento dai beneficiari, ma non reimpiegate entro il 31 dicembre 2030, sono restituite al bilancio dell'Unione.

# 7. Altre norme specifiche di ammissibilità per le sovvenzioni

Si riportano alcune tipologie di spesa, per le quali la normativa comunitaria e nazionale di riferimento prevede regole specifiche di ammissibilità o specifiche procedure.

#### 7.1.Contributi in natura

I contributi in natura, sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui alla lettera d) deve essere certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite del 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata (15% per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici) come dettagliato nel successivo paragrafo sui costi non ammissibili. Per gli strumenti finanziari tali percentuali si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante. Per le operazioni relative alla conservazione dell'ambiente non si applicano le suddette percentuali.

#### 7.2. Ammortamento

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, quando rimborsati nella forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del CPR;
- b) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- c) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

#### 7.3. Spese connesse al credito d'imposta

In caso di sostegno FEAMPA concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al

credito d'imposta riconosciuto ed effettivamente utilizzato, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b) il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma;
- c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.

#### 7.4. Spese connesse all'esonero contributivo

In caso di sostegno FEAMPA concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto ed effettivamente utilizzato, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) l'esonero contributivo è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b) l'esonero contributivo è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma;
- c) la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.

#### 7.5.Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c) del CPR, che in particolare disciplina i seguenti casi in cui l'IVA è ammissibile:

- per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5.000.000EUR (IVA inclusa);
- per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000EUR (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
- gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni come disciplinato nel paragrafo sugli strumenti finanziari, l'IVA non è ammissibile per la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l'IVA per il costo dell'investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA o se la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5.000.000EUR (IVA inclusa).

Anche l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione, è spesa ammissibile.

Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate dal FEAMPA è spesa ammissibile nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni.

Per gli organismi intermedi, gli interessi debitori da loro sostenuti, prima del pagamento del saldo finale del programma, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

Sono altresì ammissibili:

- le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione

cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di Gestione;

- sono ammissibili le spese afferenti l'apertura di uno o più conti bancari, ivi compresi i costi relativi alle commissioni sostenuti unitamente alle spese ammesse nell'ambito del FEAMPA;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di Gestione.

#### 7.6. Spese connesse all'operazione

Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purché previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, rendicontazione, controllo, monitoraggio, informazione e pubblicità dell'operazione medesima.

Ai sensi della disciplina vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione in relazione agli inadempimenti da parte di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico degli obblighi contributivi ovvero tributari, costituiscono spesa ammissibile nei limiti del contributo pubblico massimo ammissibile riconosciuto al beneficiario e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti.

#### 7.7. Spese per lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni coerenti e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa del Prezzario approvato dal soggetto attuatore, vigente al momento della pubblicazione del bando. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario del soggetto attuatore, sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario del soggetto attuatore vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il soggetto attuatore potrà comunque richiedere n.3 preventivi per l'affidamento dei lavori, fermo restante i prezzi massimi previsti dal prezziario; a tal proposito ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile. Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 o all'art. 95, comma 1, lett. d) tra i quali rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

#### 7.8. Spese per beni e servizi

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa

documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni, fatta eccezione di quanto previsto al capitolo 7.12

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici, salvo i casi in cui è d'obbligo applicare le norme previste dal Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.). La richiesta di preventivo deve essere corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati. La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata, ai sensi di legge, dal richiedente.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 o all'art. 95, comma 1, lett. d) tra i quali rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

#### 7.9. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono da computare nel modo seguente:

- per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) le spese ammissibili sono quelle previsti da tale normativa connesse alla realizzazione degli interventi;
- per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA. La percentuale indicata è valida per le spese riferite unicamente ad un progetto finanziato. Nel caso in cui fanno riferimento a più attività il calcolo avverrà mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione", secondo un metodo di ripartizione oggettivo e giustificato.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'AdG;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori
- le spese per la costituzione di ATI/ATS etc.;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima

del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;

- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.) da computare per quota parte di utilizzo del progetto
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Nel caso in cui il beneficiario opti per il finanziamento a tasso forfettario si applica quanto al paragrafo 6.3. e comunque detto tasso non potrà essere superiore al 12% della spesa ammessa.

#### 7.10. Acquisto di beni materiali nuovi

Il costo sostenuto per l'acquisto di beni materiali nuovi è ritenuto ammissibile. Nella scelta del fornitore del bene da acquisire, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo impianti, macchinari, attrezzature etc., il beneficiario, nel caso in cui non sia obbligato al rispetto delle norme previste dal Codice degli appalti ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., deve seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione, della trasparenza e della parità di trattamento (ad es. consultazione di tre o cinque operatori, in base all'importo dell'affidamento e scelta del più conveniente). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e devono essere sempre comprovati da fatture o da altri documenti contabili.

#### 7.11. Investimenti immateriali

Gli investimenti immateriali, quali ricerche di mercato, studi, attività divulgative per misure strutturali, sono ammissibili solo se funzionali al progetto finanziato.

### 7.12. Acquisto di materiale usato

L'acquisto di materiale usato, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

• il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che

lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non abbia beneficiato di un contributo nazionale o europeo. Nel caso di materiale ceduto da PMI, il suddetto periodo può essere ridotto a tre anni previa valutazione dell'Autorità di Gestione o degli OO.II.;

- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo, in merito al quale ultimo occorre produrre tra preventivi ovvero una relazione tecnica di congruità del tecnico incaricato;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante il materiale usato.

#### 7.13. Acquisto di terreni

L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, mentre per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%:
- c) presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

Nel caso di strumenti finanziari, le suddette percentuali si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante.

La precedente lettera b) non si applica nel caso di operazioni relative alla conservazione dell'ambiente, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di Gestione o dagli OO.II.;
- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione positiva dell'AdG o dagli OO.II.;
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'AdG o dagli OO.II.;
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico;
- e) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante il terreno

#### 7.14. Acquisto di edifici

L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile nei limiti del valore del bene indicato nella successiva lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b) la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- c) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- d) l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'AdG o dagli OO.II.;
- e) l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione;
- f) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio

L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal FEAMPA.

#### 7.15. Locazione finanziaria

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, purché direttamente connessa all'operazione, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario sia il concedente:
  - 1) il sostegno è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
  - 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
  - 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
  - 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione:
  - 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
  - 6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
  - 7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
- b) nel caso in cui il beneficiario sia l'utilizzatore:
  - 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

- 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- 4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- c) qualora il regime di aiuti di Stato applicabile imponga l'obbligo di acquistare i beni oggetto del leasing:
  - 1) l'atto di conferimento dell'aiuto contiene una clausola per l'esercizio obbligatorio dell'opzione di acquisto del bene da parte del locatario o prevede un periodo minimo di locazione equivalente alla durata di vita utile del bene oggetto del contratto;
  - 2) l'esercizio dell'opzione di acquisto deve concretizzarsi al più tardi al termine del contratto di locazione;
  - 3) se il riscatto non è effettuato dal locatario, entro il termine di scadenza del contratto di leasing, il beneficiario dell'aiuto si impegna per iscritto a rimborsare l'aiuto concesso in relazione al leasing finanziario, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato;
  - d) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

#### 7.16. Affitto

Le spese di affitto sono ammissibili a condizione che siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) siano legate all'operazione;
- b) siano riconosciute esclusivamente per il periodo di realizzazione dell'operazione;
- c) siano utilizzate direttamente per la realizzazione dell'operazione;
- d) siano giustificate dalle copie delle fatture o documenti di valore probatorio equivalente, accompagnate dalla copia del contratto di affitto.

Nel caso di utilizzo parziale o promiscuo, i canoni devono essere imputati con calcolo pro-rata secondo un metodo equo e debitamente giustificato.

#### 7.17. Altre tipologie di spesa

L'Autorità di Gestione (AdG) del PN FEAMPA in conformità all'art. 63 del Reg. (UE) n. 2021/1060 (CPR), al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione del fondo, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, ha ritenuto approvare, per alcune tipologie di spesa, delle linee guida ed in particolare:

- Linee guida per l'ammissibilità delle spese di viaggio
- Linee guida sulle spese ammissibili di Assistenza Tecnica degli Stati Membri Reg.(UE) 2021/1060 art.36
- Linee guida sui costi ammissibili per informazione e comunicazione per determinate operazioni a valere sul PN FEAMPA 21-27

Le linee guida sopra citati sono da ritenere applicabili sia dall'AdG, che agli OO.II. o tal quali o con adattamenti con il proprio ordinamento, nel rispetto delle norme di ammissibilità della spesa.

# 7.18. Spese connesse ad operazioni dichiarate già avviate alla presentazione della domanda di finanziamento

Le disposizioni di seguito riportate riguardano unicamente operazioni dichiarate già avviate alla data di presentazione della domanda di finanziamento ma non concluse secondo quanto riportato al paragrafo 2. Per tali spese, comunque sostenute nel periodo di eleggibilità della spesa ai sensi dell'art.63, comma 2 del CPR, è possibile inserirle nella rendicontazione delle spese presentate dal Beneficiario, qualora previste dall'operazione approvata; esse dovranno, inoltre, essere state assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile, effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti nonché pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo di riportano di seguito alcuni documenti da produrre in fase di presentazione dell'istanza:

- a) computo metrico delle opere edili realizzate allo stato di avanzamento attuale a firma del Direttore dei lavori;
- b) copia delle fatture, riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura);
- c) numero 3 preventivi dei beni e/o servizi acquistati oppure in assenza di preventivo relazione di congruità redatta dal tecnico incaricato;
- d) l'eventuale certificazione di un tecnico contabile abilitato relativa al carattere dell'IVA (detraibile ovvero non detraibile) di cui si chiede il riconoscimento.

Ai fini del controllo delle operazioni già avviate, l'AdG/OO.II stabilisce le modalità più idonee a garantire il collegamento tra il CUP che deve essere acquisito e comunicato al beneficiario e la documentazione giustificativa delle spese sostenute e relative all'intervento, in analogia a quanto previsto dall'art. 5, commi 6 e 7 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Pertanto, le sopracitate ADG/OOII impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

#### 7.19. Documenti giustificativi di spesa

I giustificativi di spesa sono i documenti che dimostrano il sostenimento di determinate spese, che pertanto devono essere debitamente rappresentate e giustificate da idonea e inequivocabile documentazione, pena la non ammissibilità.

La documentazione giustificativa dovrà essere immediatamente e puntualmente collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa.

Nel caso di rendicontazione a costi reali, le spese sostenute devono essere rendicontate e giustificate attraverso la presentazione di idonea documentazione. Di seguito, si riportano i giustificativi di spesa orientativi per tipologia di spese.

#### PERSONALE - IMPIEGO DI PERSONALE INTERNO

- Ordine di servizio/atto amministrativo di assegnazione del personale al progetto;
- Buste paga e documentazione attestante il pagamento netto a favore del dipendente;
- Documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri sociali/contributi previdenziali;
- Prospetto dettagliato del costo orario medio del lavoro ordinario, che attesti anche l'ammontare dei versamenti previdenziali e assistenziali;
- Timesheet firmato dal Responsabile di progetto per singolo addetto e per singolo mese;
- Prospetto riepilogativo firmato dal Responsabile di progetto con l'indicazione delle spese sostenute per ciascun soggetto, periodo di riferimento, n. ore lavorate nel periodo, costo orario e riferimento pagamento;
- Output utili a giustificare la spesa.

#### PERSONALE -IMPIEGO DI PERSONALE ESTERNO

- Documentazione relativa alla procedura di selezione del collaboratore;
- Curriculum vitae sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
- Lettera d'incarico/contratto sottoscritto dalle parti;
- Idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte dal collaboratore;
- Attestazione di conformità delle attività svolte da parte del responsabile/referente di progetto debitamente firmata;
- Notule, buste paga/fatture;
- Documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento dei compensi netti;
- Documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute d'acconto e degli oneri previdenziali e assicurativi, qualora dovuti.

#### SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO

- Autorizzazione preventiva da parte del Responsabile di progetto allo svolgimento della missione;
- Fatture/Richieste rimborso relative al servizio di vitto e alloggio;
- Ricevute e scontrini in originale (salvo casi di partita iva) intestati al fruitore del servizio o al committente del vitto, alloggio e spese di trasporto se non fatturate;

- Titoli di viaggio;
- Mezzo proprio, se ammissibile a rimborso: prospetto riepilogativo individuale dei viaggi effettuati dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i chilometri totali ed il rimborso spettante, corredato dalla ricevuta di quietanza, dagli eventuali scontrini o ricevute fiscali di pedaggio, nonché dall'autorizzazione all'uso di tale mezzo;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento (mandati quietanzati, bonifici bancari, etc.);
- Documentazione attestante l'eventuale partecipazione a eventi (ad esempio: quote di iscrizione ecc.);

In caso di affidamento del servizio di prenotazione viaggio e alloggio ad una società esterna il documento giustificativo, ovvero la fattura emessa a rimborso del servizio, deve essere corredata dalla documentazione su richiamata a supporto dell'ammissibilità della rendicontazione della spesa.

#### MATERIALI E ATTREZZATURE

- Documentazione relativa alle ragioni, procedure e modalità di selezione del fornitore;
- Eventuale copia dell'ordinativo e del documento di consegna o titolo di proprietà;
- Copia della fattura con l'indicazione del CUP e del riferimento al progetto;
- Dichiarazione liberatoria per ciascuna fattura (copia bonifico, copia estratto conto con l'evidenza del pagamento);
- Prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto finanziato con esplicitazione dei mesi di effettivo utilizzo.

#### SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

- Atti relativi alla procedura di individuazione del fornitore per acquisizione di beni e servizi;
- Atti relativi alla procedura di gara;
- Atto di affidamento/Contratto/Convenzione/Accordi;
- Copia della fattura con l'indicazione del CUP e del riferimento al progetto e al servizio svolto;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento debitamente quietanzata;
- Atti relativi all'attestazione dell'avvenuto servizio/fornitura.

#### BENI DI TERZI (LEASING E NOLEGGIO)

- Documentazione relativa alle procedure e modalità di selezione del fornitore;
- Copia del contratto di noleggio o leasing;
- Copia delle fatture con l'indicazione del CUP e del riferimento al progetto e quietanze relative ai pagamenti.

#### **LAVORI**

- Atti relativi alla procedura di selezione (Avviso pubblico/richiesta preventivi/gara);
- Atto di affidamento (Contratto);
- Comunicazione del conto corrente dedicato );
- Copia della fattura con l'indicazione del CUP e del riferimento al progetto e al servizio svolto;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento a mezzo di dichiarazione liberatoria;
- Relazione delle attività da parte del soggetto attuatore;
- Certificato di regolare esecuzione delle prestazioni;

- Documentazione antimafia in conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento in relazione all'importo oggetto dell'affidamento.

#### ELEMENTI DA INSERIRE IN DETERMINATI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

La fattura, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, deve contenere le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto ammesso a finanziamento nell'ambito del PN FEAMPA;
- Indicazione del PN FEAMPA 2021/2027 cofinanziato dalle risorse UE e dell'Obiettivo Specifico;
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero e data della fattura/documento giustificativo;
- Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
- Estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc) conformi con quelli previsti nel contratto;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CUP del progetto;
- CIG della gara (ove pertinente);
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

I documenti quali fatture, ricevute fiscali, devono riportare un'adeguata descrizione della spesa nonché la dicitura "Spesa sostenuta ai sensi del PN FEAMPA 2021-2027 - CUP.......CIG (ove applicabile)

Per i documenti giustificativi diversi dalla fattura, qualora non siano presenti tutti i suindicati elementi è necessario produrre una copia del documento giustificativo da conservare nel fascicolo dell'operazione unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

- ✓ Il documento giustificativo di spesa \_\_\_\_\_\_n. \_\_\_\_\_del \_\_\_\_ è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 CUP.........CIG (ove applicabile);
- ✓ Il documento giustificativo di spesa viene presentata/non viene presentata a valere su altre agevolazioni.

#### 7.20. Opzioni di Costi Semplificati e relativa rendicontazione

Ai sensi dell'art. 53 del reg. (UE) n. 2021/1060, oltre al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari e pagati per l'attuazione delle operazioni/progetti finanziati (a costo reale), le sovvenzioni possono assumere le seguenti forme, denominate opzioni di costo semplificate (d'ora in poi OCS):

- costi unitari
- somme forfettarie;

#### - finanziamento a tasso forfettario.

Nel caso delle OCS, i costi ammissibili di un'operazione sono calcolati conformemente a un metodo predefinito che si basa sulle realizzazioni, sui risultati o su altri costi chiaramente individuati in anticipo con riferimento a un importo per unità o mediante applicazione di una percentuale.

In tale ipotesi, quindi, non è necessario, ai fini del rimborso, risalire ai singoli documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta e pagata dal beneficiario, pertanto, i controlli funzionali ai rimborsi non hanno ad oggetto le fatture e gli importi effettivamente pagati.

Con riferimento specifico alle OCS di cui ai par. 6.2 e 6.3 delle presenti linee guida, l'Adg/OO.II. provvederanno a stabilire nelle proprie disposizioni procedurali quali costi rientrano nella categoria dei "costi indiretti", attenendosi, ai fini della determinazione del tasso forfettario da applicare alle metodologie stabilite dall'art. 54 del reg. (UE) n. 2021/1060.

Con riferimento specifico ai "costi unitari", invece, l'Adg ha elaborato il documento "Opzioni semplificate in materia di costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060" che contiene le tabelle standard di costi unitari (d'ora in poi CU) da utilizzare per l'attivazione delle diverse azioni del FEAMPA 2021-2027. Tale documento sarà aggiornato dall'AdG al fine di inserire ulteriori tipologie di CU attualmente non previsti.

Nel caso di ricorso ai CU, ai fini della determinazione della congruità delle spese, la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione potrà essere calcolata sulla base di attività, risorse, realizzazioni o risultati quantificati, moltiplicati in base alle tabelle dei costi standard predisposte dall'AdG sopra richiamate.

In particolare, l'AdG/OO.II stabiliscono nei rispettivi Avvisi pubblici se applicare i costi standard. In caso affermativo, mettono a disposizione dei richiedenti le tabelle di costi da utilizzare. I richiedenti, in sede di presentazione della domanda di sostegno allegano una relazione progettuale che riporti le tipologie di spese e i quantitativi richiesti e, con riferimento specifico a beni, attrezzature o impiantì, ne descriva le caratteristiche tecniche, riportando per ciascuna voce il relativo CU.

L'AdG e gli OO.II, al fine di stabilire la congruità dei costi, procederanno a verificare l'ammissibilità delle spese riportate nella relazione, eventualmente ammettendole secondo gli importi previsti e stabiliti per ogni singolo CU, e a concedere poi il corrispondente contributo.

Qualora, all'atto di ammissione del contributo ci si sia avvalsi dell'opzione relativa ai CU, nella successiva fase di rendicontazione e richiesta di pagamento, l'AdG/OO.II. procederanno al controllo delle attività e delle acquisizioni effettivamente realizzate da parte del beneficiario mediante una modalità di rendicontazione in forma semplificata. In particolare, il beneficiario dovrà produrre una relazione finale di progetto, in base allo schema previsto da ciascun Avviso, esplicativa della attività o delle opere realizzate, dei beni e dei servizi acquisiti, oltre ad ogni ulteriore informazione e documentazione, stabilita negli Avvisi, necessarie alla loro puntuale identificazione. Acquisita tale documentazione e accertata l'effettiva realizzazione dell'intervento secondo le modalità e le tempistiche approvate in sede di concessione del contributo, non sarà richiesta ulteriore documentazione riguardante le spese effettivamente sostenute.

Nel caso in cui parte dei costi previsti per la realizzazione del progetto non trovi corrispondenza nei CU approvati, gli Avvisi pubblici prevedono per tali spese l'applicazione delle altre modalità di determinazione della congruità dei costi previste dalle presenti linee guida.

All'interno degli Avvisi pubblici l'AdG/OOII dovranno, pertanto, fornire esplicite indicazioni operative relative all'applicazione dei CU e delle relative tabelle di riferimento.

Resta inteso che, al fine di garantire una corretta ed omogenea applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, l'AdG/OO.II. potranno riservarsi la facoltà di applicare o meno i

CU , e in caso affermativo di utilizzarli in sede di determinazione della congruità della spesa, ricorrendo alla rendicontazione in forma semplificata, più sopra descritta, ovvero, utilizzare i CU solo per la fase di determinazione della congruità, applicando la modalità di rendicontazione a costi reali. Si precisa, in conclusione, che tutte le OCS di cui all'art. 53 del Reg. (UE) n. 2021/1060, previa disciplina nell'ambito delle disposizioni procedurali adottate dall'AdG/OO.II, sono applicabili anche alla tipologia di intervento "Spese di gestione e animazione CLLD" nell'ambito della priorità 3 del PN FEAMPA 2021-2027.

#### 7.21. Spese non ammissibili

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia e fatti salvi i casi in cui sono espressamente ammissibili così come riportati nei paragrafi precedenti;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo i casi ivi previsti e specificati nel paragrafo 7.5. Fatte salve le previsioni specifiche relative al Fondo FEAMPA, sono altresì non ammissibili:
  - i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg.(UE) 2021/1139;
  - i deprezzamenti e le passività; a tal proposito non sono ammissibili le revisioni dei prezzi
  - gli interessi di mora;
  - le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

In base all'articolo 66 del CPR, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

Inoltre, ai sensi dell'art.13 del Reg.(UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19 del Reg.(UE) 2021/1139;
- b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 17 del Reg.(UE) 2021/1139;
- d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21 del Reg.(UE) 2021/1139;
- f) la pesca sperimentale;
- g) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o

- altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
- i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Reg.(UE) 2021/1139:
- k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'articolo 22 del Reg. (UE) 2021/1139;
- l) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;
- m) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 18 del Reg. (UE) 2021/1139.

#### 8. Strumenti finanziari

Il sostegno degli strumenti finanziari viene utilizzato al fine di contribuire al conseguimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità.

Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici del Fondo, sono ammissibili unicamente alle condizioni e nei limiti di cui al CPR, articoli da 58 a 62, 68, 81 e 92.

In particolare, le Autorità di Gestione possono fornire contributi di programma, da uno o più programmi, a strumenti finanziari esistenti o nuovi istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e attuati direttamente dall'AdG, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici.

Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno è conforme alle norme applicabili dell'Unione in materia di aiuti di Stato ed è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento.

Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con il sostegno da qualsiasi fondo o altro strumento dell'Unione, e può riguardare la stessa voce di spesa. In tale caso il sostegno del fondo erogato a titolo dello strumento finanziario, che fa parte di un'operazione di strumenti finanziari, non è dichiarato alla Commissione al fine di ricevere sostegno in un'altra forma, da un altro fondo o da un altro strumento dell'Unione.

Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tal caso le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari. Il sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario e necessario per lo stesso, e non supera il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario.

Nel caso di sostegno combinato di cui agli ultimi due capoversi precedenti, è necessario mantenere

una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno.

La somma di tutte le forme di sostegno combinato non può superare l'importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

Si evidenzia altresì che le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall'importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, oppure, nel caso di garanzie, accantonato per i contratti di garanzia dallo strumento finanziario, nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

- a) ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;
- b) alle risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;
- c) ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell'articolo 58, paragrafo 5;
- d) ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l'ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione.

Ai fini della precedente lettera b), se il soggetto che beneficia delle garanzie non ha erogato l'importo pianificato di nuovi prestiti, investimenti azionari o quasi-azionari a favore dei destinatari finali secondo il coefficiente di moltiplicazione, le spese ammissibili sono proporzionalmente ridotte. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

Ai fini della precedente lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del CPR l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 7 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del CPR l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 7 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 15 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici, o entrambi, sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell'accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva.

Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

Le spese dichiarate ammissibili di uno strumento finanziario non possono superare la somma dell'importo totale del sostegno a carico del FEAMPA pagato per gli strumenti finanziari e del corrispondente cofinanziamento nazionale.

#### 9. Premi

Secondo quanto definito dall'articolo 2, n. 48), del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 i premi, come contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a un avviso pubblico, costituiscono spese ammissibili.

La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno.

Le modalità di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

# 10. Stabilità delle operazioni

Il vincolo di stabilità delle operazioni è previsto e disciplinato dall'articolo 65 del CPR, in base al quale lo Stato membro dovrà restituire il contributo del Fondo a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il periodo di cinque anni può essere ridotto a tre dall'Autorità di Gestione nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Il rimborso da parte dovuto al mancato rispetto della stabilità delle operazioni è effettuato in proporzione al periodo di non conformità.

Tali condizioni sulla stabilità delle operazioni non si applicano a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione da pesca il vincolo di stabilità dovrà essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione acquistata e/o adeguata per la realizzazione di un progetto quale ad esempio imbarcazioni a servizio di impianti acquicoli o al servizio di attività di pesca (V e VI categoria) ovvero per attività di charter nautico o trasporto passeggieri, la stessa non

potrà essere adibita al servizio di pesca professionale nei dieci anni dalla chiusura dell'operazione.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto stesso. Tale spostamento potrà avvenire solo all'interno del territorio di pertinenza dell'AdG/O.I che ha erogato il sostegno.

Nel caso il cui si debba procedere al recupero del finanziamento concesso, causa fallimento fraudolento, (a tal fine si considera fraudolento il fallimento connesso alla condanna, anche non definitiva, per reati quali, a titolo esemplificativo, bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta, truffa, etc), l'AdG o l'OO.II. dovranno procedere tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni finanziate nell'ambito di strumenti finanziari o a operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui definizione, data dalla Corte nella causa *Internationale Handelsgesellschaft* (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata:

<<la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata>>

La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

La Commissione ritiene opportuno che gli Stati Membri stabiliscano le cause di forza maggiore che esentino il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Per la Commissione la prova ricade sull'operatore che la invoca, il quale deve esibire prove documentali incontestabili.

Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore.

1. Inabilità sopraggiunta del beneficiario

La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.

2. Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

a) **mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda**; in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo.

La documentazione attestante la successione è la seguente:

- o per successione effettiva:
  - copia del certificato di morte;
  - scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;
  - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
  - nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- o per successione anticipata:
  - dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
  - dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
  - visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).
- b) **rinunciare ai benefici relativi alla domanda**, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.
- 3. Fallimento ed altre procedure concorsuali non fraudolenti.

# 11. Operazioni soggette a esecuzione scaglionata

Per le operazioni soggette a esecuzione scaglionata si applicano le disposizioni previste dagli articoli 118 e 118bis del CPR.

Nello specifico, l'Autorità di Gestione può selezionare un'operazione che consiste nella seconda fase di un'operazione selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

- a) l'operazione, così come selezionata per ricevere sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario e piste di controllo distinte;
- b) il costo totale dell'operazione di cui alla lettera a) è superiore a 5.000.000,00 euro;
- c) le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;
- d) la seconda fase dell'operazione ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del FEAMPA;
- e) lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Inoltre, qualora un'operazione con un costo totale superiore a 1.000.000,00 euro sia stata selezionata per ricevere sostegno e avviata prima del 29 giugno 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei regolamenti specifici dei fondi, è considerata ammissibile al sostegno, purché siano soddisfatte

le condizioni seguenti:

- a) l'operazione presenta due fasi che sono distinguibili sotto l'aspetto finanziario, e piste di controllo distinte;
- b) l'operazione rientra tra le azioni programmate nell'ambito di un particolare obiettivo specifico ed è attribuita a un tipo di intervento previsto dal FEAMPA;
- c) le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;
- d) lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

# 12. Operazioni realizzate ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici

Nel caso di operazioni soggette all'applicazione del D.Lgs del 31 marzo 2023 n. 36 e ss. mm. ii., tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'operazione, compresi i subappaltatori, devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e successive ed eventuali modifiche.

### 13. Aiuti di Stato

Agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, ad esclusione dei pagamenti erogati a norma del Reg. (UE) 2021/1139 e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 del TFUE.

Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti specifici relativi al FEAMPA. Nel caso di aiuti «de minimis», le spese ammissibili sono quelle previste dalle pertinenti basi giuridiche.

## 14. Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, eccetto per le operazioni ricadenti in opzioni semplificate in materia di costi, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, deve presentare i giustificativi a dimostrazione delle seguenti modalità di pagamento:

a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e/o copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.), la descrizione della causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del

contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

- b) Sepa Direct Debit (SDD) ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione, il riferimento al titolo di spesa pagato.
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'intestatario del conto corrente, l'importo, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, la causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè: il numero proprio di identificazione; la data di emissione; la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce; i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto; l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione bancaria effettuata dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In caso di Ente Pubblico la copia dell'estratto conto può essere sostituita con mandato di pagamento e quietanza del tesoriere.
- d) Carta di credito/debito/prepagata: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta del pagamento e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta di credito l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite con la carta di credito o debito, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita.
- e) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito o in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del prenditore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa); copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'intestatario del conto corrente e l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del prenditore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa).
- g) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: il beneficiario deve fornire copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare

una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo.

h) Per i pagamenti in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente. .

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, alla conclusione della fornitura dei beni e servizi, riportanti gli elementi salienti (numero, data) della fattura di riferimento, la descrizione della fornitura con i relativi numeri di matricola, il progetto oggetto del sostegno FEAMPA e il relativo CUP.

I pagamenti effettuati nell'ambito della realizzazione dei pagamenti devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi).

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere definite negli avvisi e nei bandi nel rispetto della normativa vigente e saranno utilizzabili dai beneficiari esclusivamente per le operazioni riferite agli stessi bandi/avvisi.

# 15. Intensità dell'aiuto pubblico

Ai sensi dell'articolo 41 del Reg. FEAMPA, l'aliquota massima di intensità di aiuto è pari al 50% della spesa totale ammissibile dell'operazione, in deroga a tale aliquota nell'Allegati III sono stabilite aliquote massime specifiche di intensità di aiuto come dettagliate nella tabella che segue:

Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento

Nr riga (allegato III )	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
1	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 17, 18 e 19	40
	Le operazioni seguenti intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013:  - operazioni intese a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;	100
2	- operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all'asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate;	75
	operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013	75
3	Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, a eccezione delle operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 19	75
6	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 22	85

7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100
8	Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi	100
9	Operazioni connesse agli indennizzi di cui all'articolo 39	100
10	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 23 e 25 e nell'ambito della priorità 4	100
11	Operazioni connesse alla progettazione, allo sviluppo, alla sorveglianza, alla valutazione e alla gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013	100
12	Operazioni connesse alle spese di gestione dei gruppi di azione locale	100
13	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 30 e che soddisfano almeno uno dei criteri seguenti: i) interesse collettivo; ii) beneficiario collettivo; o iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale e pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
16	Strumenti finanziari, a eccezione degli strumenti finanziari connessi alle operazioni di cui alla riga 1	100
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Qualora un'operazione rientra nell'ambito di una o più righe da 2 a 19 della tabella precedente si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Qualora un'operazione rientra nell'ambito di una o più righe da 2 a 19 della tabella precedente e, al tempo stesso, della riga 1, si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto di cui alla riga 1 della tabella precedente.

### 16. Conservazioni dei documenti

L'art. 82 "Disponibilità dei documenti" del CPR detta la disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi, fissando che "Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'Autorità di Gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario."

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

I documenti dovranno essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati".

Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati dovranno soddisfare gli standard di sicurezza accettati, garantendo che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.